6

M E M O R I A

PER IL PRINCIPE DI SCALEA

C O N T R O

IL PRINCIPE DI TARSIA, E D. MARIA MICHELE RAVASCHIERI

DA PRESENTARSI AL RIGUARDEVOLISSIMO ILLUSTRE MARCHESE SIGNOR D. ANGIOLO CAVALCANTI SPETTABILE LUOGOTENENTE DELLA REGIA CAMERA ARBITRE DESTINATO DA S. M. CHE D. G.



6



Attuario Affunto Letizia .





Littiganti, che ricorrono all'umanissimo mezzo dell' arbitramento, secondo la frase del grande Emilio Papiniano (1): *pietatis officio funguntur*; Or di tale plausibile mezzo si sono già serviti l' Illustre Principe di Scalea, per cui Io scrivo; e gl' Illustri Principe, e Principessa di Tarsia suoi Contraddittori; ed il di loro commendevole essempio è stato abbracciato sinanche dalla Signora D. Michele Ravaschieri Vedova, ed erede del fu Maresciallo D. Andrea Spinelli, che parimente è del mio Illustre Clientolo Contraddittrice (2). Ma l' avere tutti questi rispettabili Signori di concerto trascelto per Arbitre l' Illustre Signor Marchese D. Angiolo Cavalcanti Luogotenente della Regia Camera, il di cui solo nome porta seco il più brillante, e il più fastoso elogio, come quello, in cui nobilmente gareggiano la chiarezza del sangue, la profondità de' talenti, e la gravità della Magistratura, che occupa, questa scelta certamente deve riputarsi l' oggetto della più sublime, e della più nobile maniera di pensare, per disciorre col Laudo di un tanto Ministro quell' inviluppo di liti, che artificiosamente si è posto in campo, per non far con-

(1) *L. fin. ff. Famil. ercisc.*
(2) *Fogl. 1. e 2. Proc. Comprom. e 355. Proc. Interposit. Dec.*

seguire dal Principe di Scalea l'indubitabile spettanza del Majorato, alla successione di cui mille contratti, e le Leggi tutte lo chiamano.

§. I.

Si espongono partitamente i fatti della Causa

ADunque dovendo questo venerevole Magistrato profferire il suo rispettabile Laudo, (che non potrà riuscire a meno di non essere *l'arbitrium* non già *boni*, ma *optimi viri*) conviene, che con quella brevità, che sia più possibile, Io gli esponga partitamente, e sotto tante divise rubriche, i fatti, che conducono alla decisione della presente causa.

Del Maggiorato del Principe di Tarsia D. Vespasiano Spinelli.

QUesto Magnate avendo nell'anno 1617. conchiuse le nozze tra D. Gio: Vincenzo Spinelli Marchese del Cirò suo primogenito con la Signora D. Crisostoma Caracciolo, quindi ne' di lei Capitoli matrimoniali stipulati nel dì 7. Marzo di detto anno, diverse donazioni, e varie ordinazioni dispose a contemplazione delle nozze medesime. Dopo di aver Egli al Marchese suo figliuolo refutati i Feudi, e le più speciose rendite di sua Casa, fece a suo proprio beneficio varie riserbe. Prima di ogni altra cosa spiegò, che non altrimenti s'intendesse valida, ed obbligativa la sua rifuta, che nel caso di nascita di figli dal Marchese suo figlio, ma questi non nascendo, quella s'intendesse come non fatta, e dovessero succedere coloro, che *de jure* erano chiamati (1). La seconda spiega, ed ordinazione fu quella, che forma oggi l'oggetto della presente controversia (lasciando sotto silenzio tutte le altre, che lungo, e superfluo sia riferire) e questa fu concepita così (2).

„Dippiù esso Signor Principe si riserba la potestà, e facoltà di—

(1) *Fogl. 197. loc. sign.*
(2) *Fogl. 199., e a ter.*

„ di potere *quandocumque* gli parerà, oltre li suddetti pesi,
„ e quantità riserbate, fare un fideicommisso di duc. 80. mila
„ a beneficio però delli discendenti primogeniti maschi di esso
„ Signor Principe, ed in loro difetto a beneficio delle fem-
„ mine primogenite, casandosi però con la famiglia Spi-
„ nelli: Ed in difetto, *quod absit*, di maschi suoi discen-
„ denti, o di femmine, che si caseranno con Cavalieri della
„ Famiglia Spinelli, a beneficio degli altri primogeniti della
„ sua famiglia, con tutte quelle condizioni, vincoli, di-
„ chiarazioni, qualità, e clausole, come parerà, e piacerà
„ ad esso Signor Principe &c.

Di tale trascritta facoltà riservata fece uso il Principe Vespasiano nel susseguente anno 1618., tempo in cui avendo nel dì 4. Novembre formato il suo testamento, ivi dispose relativamente a questo punto in cosiffatta maniera (1).

„ Dippiù, perche nelli detti Capitoli Matrimoniali esso Signor
„ Principe si riservò la facoltà di potere *quandocumque* gli
„ paresse, oltre li pesi contenuti in essi Capitoli, e le
„ quantità riservate, far fideicommisso di duc. 80. mila, a
„ beneficio però delli suoi discendenti primogeniti maschi,
„ ed in loro difetto, a beneficio delle femmine primogeni-
„ te, casandosi però con Cavalieri della Famiglia Spinelli,
„ ed in difetto, *quod absit*, di maschi suoi discendenti, o
„ di femmine, che si caseranno con Cavalieri della Famiglia
„ Spinelli, a beneficio di altri primogeniti della sua fami-
„ glia, con tutte quelle condizioni, vincoli, dichiarazio-
„ ni, qualità, e clausole, come più gli paresse, e piacesse;
„ se; per questo esso Signor Principe in virtù della detta
„ potestà riservatasi, ed in ogni miglior modo, dispone,
„ ordina, e comanda, che il detto Marchese del Cirò suo
„ primogenito, e successivamente ogni altro discendente
„ maschio, tanto da esso Signor Principe, quanto dal detto
„ Marchese, il quale terrà luogo di primogenito, abbia da
„ avere precipui i suddetti duc. 80. mila, sopra tutti li det-
„ ti beni di esso Signor Principe, così feudali, come bur-
„ gensatici refutati, e donati al detto Marchese; ed in di-
„ fetto de' maschi da esso Signor Principe discendenti, li
„ stessi duc. 80. mila spettino, e li abbia da avere il pri-

A 2 mo-

(1) *Fogl.* 10. *e a ter.*

„ mogenito, che sarà delli discendenti del Signor Principe
„ della Scalea, ed in difetto della linea del detto Signor
„ Principe della Scalea, l'abbia da avere il primogeni-
„ to, che sarà delli discendenti del Signor Duca di A-
„ quara, ed in difetto di detta linea, l'abbia da avere chi
„ terrà luogo di primogenito della famiglia Spinelli, che
„ sarà più prossimo all'ultimo moriente. Ita però, che
„ quelli della famiglia Spinelli, che al presente fanno
„ per insegna l'Aquila, siano preferiti agli altri.

Più appresso dispose, che il Marchese suo figlio fra lo spazio di mesi sei avesse dovuto obbligarsi con atto tra' vivi per l'adempimento di questa sua disposizione de' duc. 80. mila, nella maniera, che si sarebbe consultata da' famosi Giurisconsulti di quel tempo Scipione Teodoro, e Pietrantonio di Amato; con doversi in seguela impetrare il Regale Assenso: E facendo altrimente avesse dovuto pagare alla Casa Santa di A. G. P. duc. dieci mila correnti, fermo però sempre rimanendo il suddetto maggiorato di duc. 80. mila (1).

E, per ultimo escluse dell'intutto dal godimento di tale maggiorato le femmine con le seguenti espressioni (2). „ Dippiù
„ esso Signor Principe dichiara, e vuole, che nella sud-
„ detta disposizione di duc. 80. mila fatta a beneficio de'
„ maschi della sua famiglia Spinelli, s'intendano, e siano
„ in tutto, e per tutto escluse le femmine, ancorchè si ca-
„ sassero con Cavalieri della famiglia Spinelli, poiche co-
„ sì in virtù della potestà riserbatasi nelli detti Capitoli,
„ e per ogni miglior via, che gli è permesso di ragione,
„ dispone, e vuole, non ostante, che in detti Capitoli ab-
„ bia altrimente dichiarato.

Finalmente con precetto controvenzionale impose, che qualora alcuno de' suoi figli non obbedisse alla sua disposizione, dovesse costui rimaner privo del comodo della medesima, e questo trasferirsi all'immediato successore non controveniente (3).

Do-

(1) *Fogl.* 11. *a ter.*
(2) *Fogl.* 12.
(3) *Fogl.* 15.

Dopo la morte del Principe Vespasiano avvenuta nel 1619. nè dal suo figlio D. Gio: Vincenzo, che ne fu l'erede, nè dal Principe D. Ferdinando suo fratello, che gli succedè per la di lui morte senza figli nell'anno 1624., nè dal Principe D. Carlo altro comune fratello, che per la stessa cagione nel 1624. ne fu il successore; nè finalmente dal suo figlio Principe D. Vincenzo, che nel 1661. fu dichiarato suo erede, fu eseguita la costituzione dell'ordinato maggiorato di duc. 80. mila: Il Principe D. Carlo Francesco fu quello, che nell'anno 1668. essendo succeduto al Padre, dopo aver a 17. Decembre del 1689. ottenuto dalla G. C. della Vicaria il decreto di spettanza del Maggiorato in discorso (1), seguentemente a 7. Febbrajo del 1690., per mezzo del suo Procuratore D. Francesco Casaro lo eseguì con pubblico Istrumento stipulato a suo nome in questa Capitale, e indi lo rattificò a 2. Maggio dell'anno suddetto nel suo Feudo del Cirò. Dunque con questa Scrittura, dopo essersi fatta ampia menzione di quanto fu disposto, e riservato dal fu Principe Vespasiano così ne'Capitoli Matrimoniali del 1617., che nel testamento del 1618., come più sopra si è narrato, ei fece vendita di annui duc. 5600. alla ragione del 7. per 100., per Capitale di duc. 80. mila a favore de' Chiamati, sopra tutti i suoi beni feudali, e burgensatici, come appunto avea il Principe Vespasiano ordinato nel suo testamento (2). Spiegò il Principe D. Carlo Francesco, che in ogni caso d'inosservanza di tal contratto, o per mancanza di rendite, o per qualsivoglia motivo, onde venisse a diminuirsi l'annualità degli ann. duc. 5600. rimanevano tanto esso colla qualità ereditaria, quanto li suoi eredi, e successori tenuti alla restituzione de' duc. 80. mila, pendente la quale obbligati a pagare la stess' annualità (3); ed indi a poco, cioè a 17. Febbrajo di detto anno 1690. ottenne su del medesimo il Regale Assenso, che fu registrato *in forma Regiae Cancellariae* (4).

 Al-

(1) *Fogl.* 3. *a* 1., *e fogl.* 18. *e* 19.
(2) *Fogl.* 19. *a* 35.
(3) *Fogl.* 19. *a* 1., *a* 35.
(4) *Fogl.* 36. *a* 46.

Al Principe D. Carlo Francesco trapassato nel 1732., essendo succeduto il Principe D. Ferdinando Vincenzo suo figliuolo, per parte del medesimo, con avere esso stesso prodotto la copia de' Capitoli matrimoniali di D. Crisostoma Caracciolo, e gli Atti fabbricati ad istanza del Principe D. Carlo Francesco, si dimandò, e successivamente si ottenne dalla G. C. della Vicaria, il decreto di spettanza dello già costituito Maggiorato di duc. 80. mila, roborato di Regale Assenso (1). Dopo di che questo Signore bramoso di un lustro maggiore della sua rispettabile famiglia, rivolse l' animo suo alla costituzione di un secondo speciosissimo Maggiorato.

Del Maggiorato del Principe D. Ferdinando Vincenzo.

NEl giorno adunque 5. Marzo dell' anno 1737. con pubblico Istrumento per gli atti di Notar Giuseppe Tommasuolo (roborato parimente in appresso di Regale Assenso) ei costituì un Maggiorato di duc. 600. mila sopra tutt' i beni suoi, con l' annualità di duc. 15. mila, a beneficio de' maschi discendenti della sua famiglia, da primogenito in primogenito, e nella mancanza di questi, a beneficio de' figli secondogeniti più abili a potersi casare, dell' Illustre Principe della Scalea, col peso di assumer l' Armi della sua famiglia. Ed avverandosi questo caso, volgendo egli la sua mente al Maggiorato de' duc. 80. mila istituito dal Principe Vespasiano, ei dispose in cosiffatta guisa (2). „ Nel quale caso il „ di lui padre, e fratello primogenito abbiano da rinunciare „ *in ampla forma* con le debite cautele *ad consilium Sapientis*, al suddetto Maggiorato come sopra istituito da detto qu. Principe di Tarsia D. Vespasiano Spinelli, in mancanza de' suoi discendenti, a beneficio del primogenito di „ detta Casa del Signor Principe della Scalea, come sopra „ si è detto, potendosi dal detto secondogenito in tal caso „ godere, e rinunciare a beneficio del primogenito, che sareb-

(1) *Fogl.* 53. *a* 58., *e* 63. *a* 64.
(2) *Fogl.* 20. *e* 21.

„ farebbe chiamato al detto Maggiorato di duc. 80. mila,
„ ogni ragione, che gli potrebbe appartenere di porzione
„ de' beni paterni, materni, e vita milizia; e qualora ciò
„ non baftaffe, per indurs' il primogenito alla detta ceffio-
„ ne, e rinuncia, vuole effo Signor Principe, che dalli
„ frutti, e rendite del fuddetto Maggiorato coftituito co-
„ me fopra, così ne' beni burgenfatici, come ne' beni feu-
„ dali, come nel detto Capitale di duc. 600. mila, e per
„ effi ann. duc. 15. mila, fi debba pagare il fupplimen-
„ to di detti ducati 80. mila, fra il decorfo di anni diece,
„ e per l'effetto fuddetto fe ne debba fare pubblico Iftru-
„ mento da ambe le Parti a configlio del Savio della Fa-
„ miglia iftituita al godimento delli detti fedecommeffi, e
„ Maggiorati.

Dal godimento di fiffatto Maggiorato egli efclufe perpetuamente le femmine, ed i di loro difcendenti, ancorchè mafcoli, le quali non chiamò in altro cafo, falvochè nell' inefiftenza di tutti li mafcoli della fua famiglia, purchè eleggeffero di collocarfi in matrimonio con uno delli foftituiti della Familia Spinelli chiamata al Maggiorato medefimo, quali erano in difetto de' mafcoli della Cafa di Scalea, li fecondogeniti mafchi delle Cafe di Aquara, Cariati, Fufcaldo, e Sangiorgio (1).

Del Matrimonio trattato, e indi conchiufo, dell' attuale Signora Principeffa di Tarfia con D. Fabrizio Spinelli terzogenito della Cafa di Scalea.

Tutte quefte provide difpofizioni del Principe D. Ferdinando Vincenzo rimafero in buona parte vuote di effetto, dacchè privo egli dell' intutto di mafcoli, altro non avea che una fola figlia femmina D. Maria Antonia Spinelli. Adunque volgendo a quefto unico germe le fue mire, pensò collocarla in matrimonio con D. Fabrizio Spinelli terzogenito della Cafa di Scalea. A tale oggetto nel dì 8. Novembre dell'

(1) *Fogl.* 124. *a* 125.

anno 1751. fu distefo un preventivo foglio di convenzione tra lui, e il fu Principe di Scalea D. Francesco Maria padre del detto D. Fabrizio. Con questo Foglio nel tempo stesso, che si conchiusero le nozze, rimase anche stabilito, che dovesse restar fermo il Maggiorato de' duc. 600. mila fatto da esso Principe di Tarsia nell'anno 1737., una con tutti i patti, riserbe, e condizioni nel medesimo contenute; E che per esecuzione di ciò, tanto esso Principe di Scalea D. Francesco Maria, quanto il di lui primogenito D. Antonio dovessero rinunciare al Maggiorato del 1618. istituito dal Principe D. Vespasiano nella somma di duc. 80. mila; Ed all'incontro dovesse D. Fabrizio rinunciare a beneficio di detto suo fratello primogenito D. Antonio ad ogni diritto, e ragione, che avrebbe potuto spettargli sopra i beni paterni, materni, e vita milizia; acciocchè rimaner dovesse intatto, ed illeso il medesimo Maggiorato di duc. 80. mila del Principe D. Vespasiano; A riserba però, se da tale matrimonio fosse per mancare ogni discendenza mascolina, cosicchè dovesse darsi luogo alle altre chiamate stabilite da esso Principe di Tarsia nel detto Maggiorato del 1737.; nel quale caso il Principe della Scalea riserbò le ragioni de' suoi figli, e successori per lo sudetto Maggiorato di duc. 80. mila del detto Principe D. Vespasiano (1).

Questa convenzione preliminare prese piede col testamento fatto dal medesimo Principe della Scalea a 8. Maggio dell'anno 1751. Egli essendosi gravemente ammalato, pensò prima di morire, di confermare quel tanto, che si era col cennato Foglio conchiuso; e quindi avvenne, che con detto suo testamento ordinò così (2): „ Voglio, che conchiudendosi detto Matrimonio, detto mio figlio, ed erede Marchese D. „ Antonio debba cedere, e rinunciare in beneficio di esso „ D. Fabrizio sopra li ducati 80. mila del Maggiorato del „ fu D. Vespasiano Spinelli Principe di Tarsia, e sua annualità, quel tanto, che a detto D. Fabrizio spetta, e „ può spettare sopra l'eredità, e beni di me testatore, „ nelli quali, in tal caso, l'istituisco erede particolare *in* „ *legitima tantum*, e quel tanto li spetta sopra le doti materne

(1) *Fogl.* 172. *a* 174.
(2) *Fogl.* 79.

„ terne, e tutti li Maggiorati, e fedecommessi de' suoi Maggiori, con computarsi però impreteribilmente quello si è „ speso, e si spende per lo medesimo D. Fabrizio in occa- „ sione di detto matrimonio, con aversi ragione della pro- „ prietà di detta porzione di D. Fabrizio, *a norma proportionaliter*, *& respective*, dell' asse vitalizio, e dell' annua- „ lità di detti fedecommessi.

MOrtosene con questa disposizione il Principe di Scalea D. Francesco Maria, ella fu puntualmente, e di buon animo da' suoi figli abbracciata. Ed in fatti, perocchè D. Fabrizio venuto da Roma in Napoli avea preinteso, che il Principe di Scalea bramava conchiudere il matrimonio differentemente da ciò, che erasi stabilito col sopra riferito preventivo Foglio, quindi con pubblico istromento de' 12. Luglio dell' anno 1752. (nel quale intervennero da una parte l' attuale Signor Principe di Scalea D. Antonio, e dell' altra il suo Fratello D. Fabrizio, con l' autorità, e presenza così della Principessa di Scalea D. Rosa Pignatelli sua madre, e Curatrice, che del fu Capitan Generale delle forze marittime di S. M. D. Michele Reggio altro suo Curatore), fu espressamente convenuto, che restar dovesse fermo, ed inviolabile quel tanto, che si era conchiuso tra il fu Principe D. Francesco Maria loro padre, ed il Principe di Tarsia col suddetto Foglio preventivo de' Capitoli Matrimoniali, ancorchè co' Capitoli medesimi si volesse altrimenti da questo secondo disponere. Ed a quest' oggetto si confermò lo stabilimento, che cioè, compensate prima le porzioni legittime, la vita milizia, li ducati 10. mila dovuti alla nota persona, e li ducati 2000. di spese minute fin' allora fatte da esso Principe per conto di esso D. Fabrizio, restar dovesse egli obbligato di soddisfare al Principe D. Antonio suo Fratello il supplimento de' ducati 80. mila con la sua annualità al 7. per 100., tra lo spazio di anni dieci, secondo che avea stabilito il Principe di Tarsia D. Francesco Vincenzo col divisato istromento dell' anno 1737. Di questo istromento se ne promise da' Curatori la rattifica di D. Fabrizio, tra due mesi dal dì del la sua età maggiore, ed all' adempimento della rattifica medesima si obbligò la Principessa madre nel suo proprio

nome, e ne' ſuoi propj beni (1).

Tutto il timore di D. Fabrizio, che ſi era eſpreſsato nella ſtipula del menzionato iſtromento, rimaſe ſgombrato con la celebrazione de' Capitoli Matrimoniali, ſtipulati a 16. Luglio del ſuſseguente anno 1753., co' quali reſtò fiſsato il matrimonio dell' unica figliuola del Principe di Tarſia D. Ferdinando Vincenzo con il cennato D. Fabrizio. Quantunque ivi eſso Principe aveſse dichiarato, di eſserſi accorto, che il Maggiorato de' ducati 80. mila del Principe Veſpaſiano, a tenore della di lui volontà, doveva eſsere della ſpettanza di ſua figlia, come quella, che ſi maritava con caſa Spinelli; tuttavolta ſenza molto inſiſtere ſu di queſto punto, citandoſi ſoltanto una dichiarazione uniforme a tali ſuoi ſentimenti fatta per gli atti di Notar Marinelli, la quale mai fu nel mondo, ei altro non fece, che riſerbarle le ſue ragioni. Del rimanente, inerendo egli al Foglio: *ſenza del quale non ſarebbonſi firmati i Capitoli* (2), lo fece ne' Capitoli medeſimi inſerire, ed accettandolo giuſta la ſua forma, continenza, e tenore, lo fece in tutte le ſue parti eſeguire, come a luogo più proprio, traſcrivendoſi ben anche le parole di tale iſtrumento, ampiamente ſi dirà (3).

Introduzione del preſente giudizio.

AVvenuta intanto in Settembre dell' anno ſteſſo 1753. la morte del Principe di Tarſia, e fattoſi ſeguentemente il caſo del pagamento de' duc. 80. mila con la loro annualità a beneficio dell' odierno Signor Principe di Scalea D. Antonio, a tale oggetto D. Fabrizio fatto maggiore, e divenuto Principe di Tarſia, ſotto il dì 9. Luglio dell' anno 1756., rattificò l' Iſtrumento, che nell' anno 1752. ſi era ſtipulato coll' intervento de' ſuoi Curatori, tra lui, ed il ſuddetto Principe ſuo fratello (4). L' eſecuzione nondimeno riuſcì tutt' altro dalla rattifica: Imperciocchè, in vece

ce

(1) *Fogl.* 156. *a* 170 *Vol. ſcript.*
(2) *Fogl.* ..... *Vol. ſcript.*
(3) *Fogl.* 82. *a* 100. *vol. ſcript.*
(4) *Fogl.* 141. *a* 106. *vol. ſcrip.*

ce di adempire alle sue promesse, non solo si protestò contro l'Istrumento della rattifica suddetta (1), ma oltre a ciò nel dì 30. Aprile dell'anno 1760. presentò unitamente con la Principessa sua moglie Supplica nel S. R. C., con la quale la Principessa dimandò la spettanza del Maggiorato di duc. 80. mila del Principe D. Vespasiano in forza dell'istessa istituzione, che il medesimo ne avea fatta; e d'altra parte il Principe D. Fabrizio chiese la liquidazione di tutte le porzioni, che se gli doveano sopra i beni de' suoi Maggiori, malgrado la rinuncia, che ne avea fatto, come quella, che allegò non poter essere di valore alcuno (2).

D'altra parte il Principe di Scalea D.Antonio invitato dal fratello a piatire, con altra sua Supplica dimandò dal S. R.C. il decreto di spettanza a suo prò del suddetto Maggiorato di duc. 80. mila del Principe D. Vespasiano, e ciò non solo in forza della disposizione dello stesso Principe accettata da' suoi successori, ed eseguita con più decreti della G. C. della Vicaria (3), ma parimente in forza di ciò, che si era convenuto col Foglio de' 27. Aprile 1751., co' Capitoli matrimoniali, ne' quali fu inserito, e con l'Istrumento de' 12. Luglio 1752. rattificato con l'altro de' 9. Luglio 1756. (4).

Questo giudizio, che si trovava introdotto nel S. R. C., di comune consentimento delle parti, si è, come sopra cennai, rimesso all'amichevole arbitramento dell'Illustre chiarissimo Signor Marchese D. Angiolo Cavalcanti spettabile Luogotenente della Regia Camera, precedente licenza ottenutane dal Re N. S. (5). E poichè altre pretensioni nell'istesso S. C. si trovavano dedotte dal fu Maresciallo D. Andrea Spinelli contro del Principe di Scalea suo fratello, le quali oggi si proseguono dalla Signora D. Michele Ravaschieri sua Vedova, e coerede insieme col Signor Principe di Tarsia (6); quindi anche per parte di costei si è chiesto al Re, e se l'è accordato l'arbitramento del-

 lo

(1) *Fogl. 159. vol. script.*
(2) *Fogl. 2. Proc. corr.*
(3) *Fogl. 5. a 12. detto Proc.*
(4) *Fogl. 41. a 84. detto Proc.*
(5) *Fogl. . . .*
(6) *Fogl. 36. Proc. Comprom.*

lo stesso Supremo Ministro (1). Per modochè sostenendo Io la difesa del Signor Principe di Scalea, dopochè avrò esaminate le ragioni, che se gli appartengono per la Causa con il Principe, e Principessa di Tarsia; mi adoprerò di sviluppare le altre, che gli assistono contro le pretensioni del suddetto fu Marescialla suo fratello, e li suoi coeredi. Io disimpegnerò questi due doveri con quella brevità, che non si confonde coll'oscuro; persuaso benissimo, che la vastissima intelligenza dell' incomparabile Ministro, che deve giudicare, possa servire di bastante compenso a' miei pur troppo deboli, e scarsi talenti.

CAPO I.

Si espone la Difesa del Principe della Scalea avverso le pretensioni del Principe, e Principessa di Tarsia.

SE il Principe della Scalea chiede, che il Maggiorato del Principe D. Vespasiano sia della sua totale pertinenza, e che niente abbia da pretendervi la Principessa di Tarsia, ed il Principe di lei marito; questa pretensione è l'effetto del più sano raziocinio, che si ripete in primo luogo dall' istituzione, che ne fece il suddetto Principe D. Vespasiano, ed eccone partitamente le dimostrazioni.

§. I.

Il Principe D. Vespasiano ne' Capitoli matrimoniali del 1617. non fece nè istituzione, nè promessa alcuna di Maggiorato.

IL più grande argomento, sopra di cui altamente s' impegnò altra volta il dottissimo Avvocato della Principessa di Tarsia è quello, che il Principe D. Vespasiano ne' Capitoli Matrimoniali di D. Crisostoma Caracciolo, che andò a nozze col

(1) *Fogl. 1. e 2. detto Proc. e fogl. 355. Proc. interp. decr.*

col Marchese del Cirò suo figlio, avesse stabilito di fondare un Maggiorato di duc. 80. mila, a prò de' maschi primogeniti della sua discendenza, e nella loro mancanza a beneficio delle femmine primogenite, purchè però si fossero maritate nella Casa Spinelli; ma che poi, col suo testamento del 1618., deviando licenziosamente da questa idea, avesse escluso intieramente le femmine dal di lui godimento. Quest' alterazione appunto, pretese il lodato Avvocato della Principessa, e del Principe, che non poteva esser lecita al Principe D. Vespasiano; e che perciò essendo la prima chiamata *jure proprio* al detto Maggiorato; in qualità di femmina maritata nella Casa Spinelli, se ne dovesse dal S.R.C. allora deferire la spettanza nel di lei beneficio, per effetto dell' istessa disposizione del fedecommittente, e ciò malgrado il disposto nel Foglio, e ne' Capitoli matrimoniali, (ne' quali il Principe D. Ferdinando Vincenzo suo Padre le riserbò tutte le ragioni relativamente a questo punto, che indi pienamente cumulò con un' altra dichiarazione posteriore a' suddetti Capitoli); e malgrado ancora l' Istrumento di rinuncia a tale Maggiorato fatto dal Principe suo marito nel giorno 12. Aprile 1752., contro del quale ei solennemente si protestò nel 1756., tempo in cui fu forzato a rattificarlo.

Quando fosse vera la posizione dell' Avversario, sarebbe certamente temerità contrastare il suo raziocinio: Ma se ella cammina con le grucce, non sarà sfrontatezza eguale il volerlo sostenere? Le parole del Principe D. Vespasiano contenute ne' suddetti Capitoli della Nuora dell' anno 1617. formano il balovardo della giustizia, che assiste al Principe di Scalea (1).

„ Dippiù (bisogna pure nuovamente trascriverle) esso Signor „ Principe SI RISERBA LA POTESTA', E FACOLTA' „ DI POTERE, *QUANDOCUMQUE* GLI PARERA', „ oltre li suddetti pesi, e quantità riserbate FARE UN „ FIDEICOMMISSO di duc. 80. mila, a beneficio però delli „ discendenti primogeniti maschi di esso Signor Principe, „ ed in loro difetto a beneficio delle femmine primogenite, casandosi però con Cavalieri della Casa Spinelli

 Po-

(1) *Fogl. 199. vol. script.*

Posiamoci per poco d'ora su di questo periodo. Mi dica il dotto Avversario, da qual parte di queste espressioni ei ripete, che il Principe D. Vespasiano avesse istituito, o avesse promesso irrevocabilmente d'istituire il designato fedecommesso, o sia Maggiorato, in cui erano comprese le femmine maritate nel Casato Spinelli? Chi volesse difendere questo assunto, urtarebbe direttamente con i canoni della buona logica, e cogl'incontrastabili assiomi di Legge.

Il Principe D. Vespasiano *si riserbò la facoltà, e la potestà quandocumque gli pareva.....di fare un fidecommisso di duc. 80. mila*. Dunque egli nè fondò, nè promise di fondare il Maggiorato in controversia; dacchè la *riserba* di una *facoltà*, e di un *potere*, dinotando l'effetto di una piena, ed assoluta *libertà*, non può mai venir compresa nella linea degli obblighi, e de' doveri forzosi, a meno che non si voglia ponere a soqquadro il significato delle parole destinate dal consentimento comune degli uomini a spiegare i nostri concetti, e la nostra volontà. In fatti, che altro è la *libertà*, secondo i Giurisconsulti, salvochè una *facoltà* di far tutto quello, che meglio ne aggrada? *Est naturalis FACULTAS ejus, quod cuique facere libet*: Così appunto la definì Triboniano negli Elementi civili (1). Adunque, se la *riserba* della *facoltà*, di voler fare un maggiorato, non importa nè fondazione, nè promessa forzosa di fondar un maggiorato; avviene da ciò, che siccome, se il Principe D. Vespasiano non avesse mai più fondato maggiorato di sorte alcuna, niuno diritto avrebbero potuto avere i pretesi chiamati di conseguirlo; così d'altra parte avendolo egli indi eretto *difformemente* dal tenore, che enunciò nella sua libera riserba, nessun diritto ancora abbiano potuto acquistare le femmine sue discendenti, con averle escluse da tale beneficio, allorchè deliberatamente lo formò. Questa *difformità* non solo è l'effetto naturale della sua *libera riserba*, ma è precisamente ancora l'effetto della sua volontà *espressamente* dichiarata, imperciocchè volle egli, che la riserba ne' Capitoli suddetti s'intendesse da lui fatta: *CON TUTTE QUELLE CONDIZIONI, VINCOLI, DICHIARAZIONI, QUALITA', E CLAUSOLE, COME MEGLIO PARERA', E* *PIA-*

(1) §. 1. *Instit. Tit. de Jure Personar.*

PIACERA' AD ESSO SIGNOR PRINCIPE. Dopo queste chiarissime circostanze di fatto sarebbe imprudenza ragionare ulteriormente su di questo punto.

Or s' intende, quanto bene si fosse al vero apposto il Principe D. Vespasiano, allorchè nel formare la sua ultima disposizione, con cui eresse il Maggiorato di duc. 80. mila, che non avea certamente eretto ne' Capitoli Matrimoniali del 1617. spiegò: *in virtù della facoltà riservatasi*. Esso ben sapeva, che non altro, che la libera facoltà tutta riposta alla sua deliberazione, e disposizione avea allora inteso riservarsi, e lasciò a noi un indubitabile monumento, che altro, che questa non fu l' idea de' Capitoli Matrimoniali, e per conseguenza una permanente sicurezza, di doversi soltanto questa sua volontà adempire, che conteneva la spiega della facoltà riservatasi.

§. II.

Quando la riserba *di voler fondare il Maggiorato avesse potuto importare promessa effettiva della di lui fondazione, pure il Principe D. Vespasiano non era tenuto a seguire l'ordine delle chiamate, che enunciò nella divisata* riserba; *e conseguentemente potè escludere assolutamente le femmine dal di lui godimento.*

RIformiamo per pochi momenti la significazione ordinaria della favella comune, e concediamo, che la *riserba* di fondare dinoti l' istesso, che una *promessa* forzosa, ed effettiva della fondazione del Maggiorato. Data anche questa ipotesi stravagantissima, il degno Avvocato del Principe, e della Principessa di Tarsia *è pumice petit aquam*: Il Principe D. Vespasiano non poteva mai esser tenuto ad esseguirla. Questa promessa non essendo altro, che quella di *fare un fedecommesso* di duc. 80. mila a beneficio de' maschi primogeniti della sua discendenza, ed in difetto di costoro, delle

femmine primogenite maritate in Casa Spinelli, quindi nell' atto di doverla adempire, gli era ben lecito di variarne il tenore, cioè di ammettere i soli maschi, ed escludere assolutamente le femmine.

E come nò? Colui, che risolve fare un fedecommesso sotto una data forma, volendo poi mandarlo ad effetto, deve forzosamente eseguire la forma medesima, nè gli è punto lecito di variare la sua volontà, e la sua risoluzione? Non è questo certamente il senso del diritto, e il Giurisconsulto Ermogeniano espressamente condanna questa strana maniera di pensare. *Si quis*, ei dice (1), *in principio testamenti adscripserit: Cui bis legavero, semel deberi volo: Postea eodem testamento, vel codicillis sciens sæpe eidem legaverit; suprema voluntas potior habetur*; *NEMO ENIM EAM SIBI POTEST LEGEM DICERE, UT A PRIORE EI RECEDERE NON LICEAT*. Adunque se non può essere lecito a nessuno di ponersi nella dura necessità, e nel forzoso dovere di variare il tenore di un legato, (il quale è l'istessa cosa, che il fedecommesso (2)); conseguita da ciò, che il Principe D. Vespasiano potè liberamente variare il primo tenore del promesso maggiorato, con escluderne quelle istesse femmine, che al godimento del medesimo avea anteriormente con la sua promessa invitate.

Non mi si risponda, che il legato di Ermogeniano stava descritto in un testamento, il quale di sua natura in ogni tempo è rivocabile; e che la promessa del Maggiorato in questione era contenuta in un pubblico Istrumento di sua natura irrevocabile. L'opposizione in vece di recar giovamento, ferisce di punta, e di taglio chi osasse affacciarla.

Imperciocchè il Principe D. Vespasiano, quantunque avesse formato l'ipotetica promessa del Maggiorato con un atto tra' vivi di sua natura irrevocabile, pur tuttavolta la sua determinata, ed enissa volontà fu quella, di volerlo costituire non già con altro atto tra' vivi, ma sibbene con atto di ultima volontà; (circostanza, di cui non si può, nè si deve affatto dubitare, perocchè potendolo egli eseguire con

(1) *L. si quis* 32. *ff. de Leg.* 2.
(2) *Toto Institution. tit. de exequat. legator. cum fideicomm.*

con atto tra' vivi, lo perfezionò, ciò non ostante, nel suo ultimo testamento). Or poichè la promessa di tale Maggiorato si volle da lui eseguire con atto di ultima volontà, quindi non può mai pretendersi, che tale promessa non potesse essere suscettibile di variazione, o di modificazione, per la ragione, che ne ha dettata Ermogeniano. Se si volesse sostenere il contrario di ciò, la promessa di un legato, o di un fedecommesso da farsi per ultima volontà, sarebbe più efficace del legato, o del fedecommesso già fatto per via di ultima volontà; perochè la promessa di legare, o di fedecommettere sarebbe irrevocabile; e il legato, o il fedecommesso già costituito sarebbe rivocabile: lo che sarebbe un paradosso da non potersi sopportare.

Ma non termina quì l'incoerenza, e la frivolità dell' opposizione. Quando la promessa del maggiorato avesse dovuto forzosamente eseguirsi dal Principe D. Vespasiano nell'istessa forma prescritta con la divisata promessa, cioè, di dover includere necessariamente al di lui godimento le femmine primogenite maritate in Casa Spinelli, ne avverrebbe la inevitabile conseguenza, che le successioni per atto di ultima volontà si potrebbero pattuire, e stipulare con atto tra' vivi. Ma questi patti appunto formano l'abborrimento, e la detestazione delle Leggi Civili. *Stipulatio hoc modo concepta*, scrive Giuliano (1), *si hæredem me non feceris, tantum dare spondes? inutilis est, quia contra bonos mores est*. Ei si darebbe certamente l'ultimo addio alla libera facoltà di testare, quando le ultime volontà si potessero forzosamente eseguire per via d'irrevocabili stipulazioni.

Non valendo punto il replicare, che nella specie della causa nostra non si tratti di patto di successione universale, ma soltanto di una certa quantità di beni per via di fedecommesso: Questa riflessione è stata bastantemente confutata dal dottissimo Tedesco Artmanno Pistorio (2), che ha destramente maneggiata questa materia, e perciò Io ne trascrivo i sentimenti. *Nam quando tibi promitto, quod domus mea*

(1) *L. 61. ff. de V. O.*

(2) *Quæst. Jur. lib. 4. quæst. 2. n. 8.*

mea successionis jure ad te pertinere debeat, non minus hoc ago, ut succedendi ratio immutetur, vel saltem introducatur, quam si de parte aliqua bonorum pactum fuisset. Quia vero successio ipsa est juris publici; & a Legis dispositione dependet, & propterea immutari non potest, ut supra dictum fuit, sequitur etiamsi quod res aliqua particularis in hanc conventionem deducta fuerit, pactum istud non valeret. Nec quicquam refert, quod alioqui in re particulari successio considerari non soleat; nam sicut hoc non impedit, quominus quis in re certa heres institui possit; ita etiam per se obstaculo non est, quominus pactum ita concipi queat, ut hereditario jure quis in re particulari succedat, modo istud alioqui permissum esset. Neque etiam, quoad hoc propositum, aliqua vis in eo est, quod in re particulari succedens pro legatario potius, quam herede habendus videatur; nam etiam in legatis relinquendis certa sunt Legibus præscripta solemnia; ideoque pactis non magis dari possunt, quam ipsa successio; usque eo, ut quando legatorum solemnia observata non fuerint, illa neque in vim contractus sustineri queant, ut firmat Curtius Junior dicto Cons. 56. In somma tanto vale dire, che una successione, che un legato possa trasferirsi per via di patto irrevocabile, quanto il voler distruggere tutta la savia economia delle Leggi, che ne stabilirono la variabilità, la rivocazione, e la libera modificazione in arbitrio dell' uomo, che così dispone, fino agl' ultimi momenti di vita.

SI conceda però per poco la supposta irrevocabilità, e necessità di costituirsi dal Principe D. Vespasiano un fedecommesso a beneficio prima de' maschi primogeniti, indi delle femmine discendenti dal Marchese D. Gio: Vincenzo suo figliuolo; anche in questa non vera ipotesi non potrà negarsi, che la chiamata delle femmine fu dal Principe D. Vespasiano ordinata sotto due specie di condizioni. La prima fu certa, determinata, e stabilita, cioè, di doversi maritare con Cavalieri della famiglia Spinelli. La seconda fu intieramente rimessiva alla sua libertà, e disposizione in quella guisa, che a lui fosse piaciuto disponere: *con tutte quelle condizioni*, sono parole della riserva in questione, *vincoli, dichiarazioni, qualità, e clausole, e come meglio piacerà, e parerà ad esso Signor Principe*. Chi non vede, che a chiari sensi uno, che anche avesse inteso formare un fedecommesso, non si vo-

voleva privare della libertà di rendere più rimoto, o più vicino, o di escludere affatto il caso della successione delle femmine? Quindi avendo il Principe D. Vespasiano più estesa la contemplazione di que' maschi, e di quella famiglia, che fu l'unico oggetto del suo Maggiorato, altro fatto non avrebbe, che esseguire quelle *condizioni*, e que' *vincoli*, e spiegare quelle *dichiarazioni*, e quelle *clausole*, che unicamente dal suo arbitrio dipendevano.

§. III.

Altra ragione, per cui il Principe D. Vespasiano potè liberamente escludere le femmine.

SEguitando la stravaganza della data ipotesi, cioè, che i Capitoli matrimoniali del 1617. di D. Crisostoma Caracciolo contenessero una promessa irrevocabile del Principe D. Vespasiano di dover fondare il Maggiorato forzoso, anche a beneficio delle femmine maritate in Casa Spinelli, Io sostengo, che per un'altra potente ragione ben potè il Principe D. Vespasiano recedere da tale patto, e da tale stabilimento, ed escluderle intieramente nella Costituzione del Maggiorato.

Non si può dubitare, che esso Principe nell'atto della stipula di detti Capitoli matrimoniali della Nuora non avesse a contemplazione di tal matrimonio anche refutato a beneficio del Marchese D. Gio: Vincenzo suo figlio, i suoi feudi di Tarsia, del Cirò, e di Terranova insieme con altri beni burgensatici; su de' quali feudi, e beni restanti riserbò varie quantità di danaro per potere disponere, e oltre a ciò si riserbò ancora la facoltà di fare su de' medesimi il saputo Maggiorato di ducati 80. mila. Or posto che tale facoltà dipendeva assolutamente dalla forza della *Refuta*, di cui era ella una quantità di danaro riserbato, avviene da ciò, che resa nulla, e di niun vigore la *Refuta* medesima, quindi per necessaria conseguenza si rese anche nulla, ed inefficace la promessa della fondazione del Maggiorato, che sopra de' beni *refutati* stava unicamente appoggiata. (a)

Io per ora non istarò a spendere il tempo per provare, che la sud-

suddetta *Refuta*, come *pazionata*, e piena di molte riserbe, fosse stata da principio nulla per mancanza del Regale Assenso: Nè tampoco farò per esaminare, se ella contenne, o nò riserva di usufrutto formale (che induce la divisione indubitata del feudo), sull' appoggio, che quantunque il Refutante avesse spiegato: *senza riserba di cosa alcuna, eccettone delle infrascritte quantità* (1), pur tuttavolta essendosi obbligato al figlio, ed alla Nuora a diverse prestazioni ascendenti a più migliaja di ducati annui, da altro fonte non avrebbe potuto ritraerli, salvochè dalle rendite de' beni refutati.

Se volessi sopra di queste sole basi appoggiar la mia difesa, sarebbero pur queste da loro sole salde, e ferme da non poter vacillare a fronte della debole opposizione, che si fà della validità della *Rifuta* in controversia. In fatti sebbene la pura rifuta senza Regio Assenso si sostenghi, come quella, che non partecipa di alienazione, ma soltanto si reputa come una anticipata successione, giusta la frase del Cardinal de Luca (2), pure non è così, ove sia questa pazionata, e specialmente ritenuto l' usufrutto, onde nasce la sicura, e certa divisione del feudo. In questo caso, per tal ragione, ad una voce tutti li Feudisti negano alla Rifuta quella validità, che nel primo caso non mettono in dubbio: *Cumque ratio*, scrive il Reggente de Ponte (3), *quare non valet refutatio, reservato usufructu, illa sit, quia inducitur divisio feudi, quum usufructus sit pars dominii ad text. in L. 4. ff. de usu, & usufr., & videretur feudum dividi in plures, & propterea Pragmatica dicta* delli nove capi *æquiparet casum alienationis reservato usufructu casui reservationis dominii, vel divisionis feudi inter plures, cujus Pragmaticæ infrascripta sunt verba &c.* Onde Giambatista Toro nelle addizioni al citato Scrittore al §. 1. *de refutationibus* ne trae come un canone: *Refutatio pactionata, & conditionata de jure non subsistit Rovit. in Pragm. 4. de feud. num. 11. & tunc dicitur pura, & simplex, quando nil penitus commoditatis penes refutantem remanet .... & consistit in eo, ut ab ipso instanti transferatur possessio, sicut in antecedenti num. 11. demonstrat.* Io

(1) *Fogl. ..... vol. scrip.*
(2) *De feud. disc. 13. num. 7.*
(3) *De potest. Pro-Reg. §. 3.*

Io però prescindo pure dalle proposte massime, e mi appiglio a un argomento valido, ed incontrastabile nascente dal fatto, ed è appunto quello, che tale *Refuta* non si vede affatto registrata ne' Quinternioni tra lo spazio de' giorni quindici prescritti dalla Prammatica XX. *de feudis*; e quindi è, che a tenore della Prammatica medesima, ella fu di nessun valore, e di nessuna efficacia. *Ordinamo, e comandamo* (son parole della Legge), *che tutti quelli che fin adesso* (cioè fino a 18. Luglio 1579., in cui fu ella emanata) *avessero fatto refutazioni di feudi a' loro figli, o altri successori, debbano fra il termine di quattro mesi decorrendi dal dì della data di questa, farle notare ne' Quinternioni della sopradetta Regia Camera; e da qua avanti tutte le Refutazioni, che si farannno di detti feudi, si debbono far notare in detti Quinternioni fra termine di giorni quindici decorrendi dal dì, che sarà stata fatta la Refutazione; ALTRIMENTI DETTE REFUTAZIONI FATTE, E DA FARSI RESTINO DI NESSUN MOMENTO, SICCOME PER LA PRESENTE LE DAMO PER NULLE, ED INVALIDE, COME SE NON FOSSERO FATTE.* Vale a dire, che se la *Refuta* in discorso per difetto della Registrazione rimase *nulla*, e come *se mai si fosse fatta*, conseguentemente rimase anche tale la promessa del preteso Maggiorato a favor delle femmine, che si era su de' feudi refutati riserbato. In guisachè reso il refutante libero, e dispotico signore de' feudi medesimi, ebbe tutto il potere di dare altro ordine di successione al Maggiorato, che fondò nel suo testamento, con averne escluso assolutamente le femmine.

§. IV.

Conseguenza delle cose finora ragionate.

SE il Principe D. Vespasiano ne' Capitoli matrimoniali del 1617. non fondò, nè promise di fondare il saputo Maggiorato; Se anche quando avesse fatto tale promessa, pure ella avrebbe potuto ricevere variazione, e modificazione dalla libera sua volontà contenuta nel suo Testamento del 1618.: E se data l'ipotesi dell'invariabilità della sua

pro-

promessa, ella pure sarebbe rimasta inefficace per effetto della nullità della *Refuta*, da cui assolutamente dipendeva il di lei sostegno; la giusta illazione di tutte le cose finora ragionate deve esser quella, che la vera, e la giusta norma del Maggiorato in contesa, deve essere unicamente il testamento di esso Principe D. Vespasiano; il quale come ben consapevole della libera facoltà, che si avea riserbato ne' Capitoli Matrimoniali della Nuora, dispose espressamente nell'atto, che formò il Maggiorato suddetto a favore soltanto de' suoi discendenti maschi, nella seguente guisa (1) „ Dippiù „ esso Signor Principe dichiara, e vuole, che nella sua dispo- „ sizione di duc. 80. mila fatta a beneficio de' maschi del- „ la sua famiglia Spinelli s'intendano, e siano in tutto, e „ per tutto escluse le femmine, ancorche si casassero con „ Cavalieri della famiglia Spinelli, poichè così in virtù „ della potestà riserbatasi in detti Capitoli, e per ogni „ miglior via, che gli è permesso di ragione, dispone, e „ vuole, non ostante che nelli detti Capitoli abbia altrimen- „ ti dichiarato. Or se questo tale testamento, che contiene il Maggiorato maschile esclusivo delle femmin, fu accettato per effetto de' rispettivi preamboli spediti dal Principe D. Gio: Vincenzo, dal Principe D. Ferdinando, e dal Principe D. Carlo suoi figli; se fu parimente accettato dal Principe D. Vincenzo suo nipote, dal Principe D. Carlo Francesco suo pronipote, e dal Principe D. Ferdinando Vincenzo suo abnepote, e dall'attuale Signora Principessa di Tarsia sua atnepote; lo dimando, come oggi si viene ad impugnare il fatto del detto defonto Principe D. Vespasiano, o sia il suo Testamento, nel quale sta ordinato il Maggiorato esclusivo delle femmine? Per cumulo di tutte le dimostrazioni, Io trascrivo quì l'ultimo Decreto di spettanza di tale Maggiorato ottenuto dalla Vicaria nell' anno 1732. dal Principe D. Ferdinando Vincenzo Padre della Signora Principessa, il quale è del tenore, che siegue (2).

Per M. C. V. visis petitione fol. 1. & 2. testamento qu. Ill. D. Vespasiani Spinelli olim Principis Tarsiæ fol. 6. a 1. ad 22., fide preambuli ejusdem fol. 23., fide preambuli qu. Ill. Mar-

(1) *Fogl. 12.*
(2) *Fogl. 63. e 64. vol. script.*

Marchionis D. Vincentii in beneficium Ill. D. Ferdinandi Spinelli fol. 23. a t. , fide præambuli dicti qu. Ill. Principis D. Ferdinandi ex testamento in beneficium D. Caroli Spinelli ejus germani fratris fol. 24. a t. , fide præambuli dicti qu. Ill. Principis D. Caroli ex testamento in beneficium Ill. D. Vincentii Spinelli ejus filii fol. 24. a t. & 25. . alia fide præambuli dicti qu. Ill. Principis D. Vincentii dict. fol. 25. Decr. M. C. V. fol. 26. a ter. Instrumento erectionis Fideicommissi ordinati per supradictum qu. Ill. Principem D. Vespasianum in dicto ejus testamento roborato Regii Assensus fol. 29. ad 55., & 96. ad 72.. Instrumento Refutationis factæ per prænominatum qu. Principem D. Vespasianum in beneficium dicti Ill. Principis D. Vincentii ejus filii, cum facultate disponendi, & erigendi fideicommissum fol. 80. ad 89. , Testium depositionibus fol. 86. , & 87. . Comparitione præsentata per Magn. Curatorem, nomine ut in actis fol. 90. & 91., ac omnibus actis: fuit provisum & decretum, ac ipsa M. C. declarat, fideicommissum duc. 80. millium ordinatum per prænominatum Ill. Principem D. Vespasianum Spinelli in præcitato ejus testamento, & erectum per supradictum qu. Ill. Principem D. Carolum Franciscum Spinelli in dicto Instrumento fol. 29. ad 55. roboratum cum Regio Assensu, in annuis ducatis quinque mille, & sexcentum, stante morte sequuta dicti Illustris Principis D. Caroli Francisci, spectavisse, & spectare in beneficium Ill. D. Ferdinandi Vincentii Spinelli hodierni Principis Tarsiæ ejus unici filii, VIGORE FIDEICOMMISSI IN TESTAMENTO PRÆDICTO CONTENTI, CUM EJUSDEM TAMEN VINCULIS, CONDITIONIBUS, ET SUBSTITUTIONIBUS, SERVATA FORMA IPSIUS.

Il tenore di questo Decreto ne fa persuasi, che avendo il Principe D. Ferdinando Vincenzo Padre della Principessa ottenuto la spettanza del fedecommesso del Principe D. Vespasiano, non già in forza de' Capitoli matrimoniali del 1617., ma soltanto *vigore testamenti* del medesimo; ed essendo cosa indubitata, che nel suddetto testamento furono dal Fedecommittente espressamente escluse le femmine; rimane perciò conchiuso, che la sudddetta Principessa non può affatto impugnare il fatto di suo padre, e de' suoi antenati, de' quali è erede, e possiede beni ereditarj.

§. V.

§. V.

Per la nullità della Refuta *fatta dal Principe D. Vefpafiano al Marchefe D. Vincenzo fuo figlio, Egli acquiftò tutta la libera facoltà di poter efcludere le femmine dal fuo Maggiorato.*

Sla nondimeno pofsibile per poco d'ora ciò, che vorebbe l' Avverfario, che cioè la riferba fatta dal Principe Vefpafiano di voler fondare un Maggiorato, con l'inclufione finanche delle femmine maritate in cafa Spinelli, avefse importato un obbligo precifo, ed effettivo di doverlo in cofiffatta maniera formare; pure, perche tanto quefta, che tutte le altre riferbe furono patti intrinfeci, e modificativi della *Refuta*, quindi data la nullità della medefima, perche deftituita di Regale Afsenfo, rimafero confeguentemente nulle tutte le riferbe fuddette, e precifamente quella, che conteneva il pretefo obbligo di fare il Maggiorato inclufivo delle femmine, per la quale infanabile nullità acquiftò il Principe D. Vefpafiano tutto il libero diritto di efcluderle nel fuo teftamento, col quale il Maggiorato medefimo iftituì, a favore foltanto della fua difcendenza mafcolina.

La *Refuta*, di cui ragiono, non fu già femplice, pura ed afsoluta, ma fu benvero concepita con diverfe obbligazioni, e riferbe prefcritte dal Principe D. Vefpafiano *refutante*. Egli in primo luogo caricò il Marchefe D. Vincenzo, a cui *refutò*, dell' obbligo di pagare a' figli, che nafceffero dal fuo matrimonio con la Signora D. Crifoftoma Caracciolo, la fomma di duc. cinquantamila: Egli l' obbligò a pagare a' fecondogeniti, cioè a D. Carlo annui duc. 1000., a D. Ferrante annui duc. 600., ed altri annui duc. 600. a D. Marcello; Egli fi riferbò *fopra li beni feudali, e burgenfatici refutati*, la fomma di duc. quindicimila da poterne difponere, o in vita, o in morte; e dopo tutti quefti obblighi, e riferbe, fi fece quella di fondare il Maggiorato di duc. 80. mila

mila a beneficio de' suoi discendenti primogeniti maschi, ed in mancanza di questi delle primogenite femmine, che si fossero maritate nella Casa Spinelli. Adunque tale *refuta*, come *semplice* non già, ma come assolutamente *pazionata* non fu ella di alcun vigore, e insieme con essa di nessun vigore parimente rimase la facoltà di fondare il Maggiorato coll' obbligo di doverli includere le femmine nella maniera al di sopra descritta.

Acciochè la *refuta* de' feudi sia da se valida, senzachè abbia bisogno di Regio Assenso, fa d'uopo, che ella sia *pura*, *semplice*, ed *assoluta*, senzachè il *refutante* la possa concepire per via di patti, di obblighi, e di riserbe: Quando sia in cosiffatta guisa concepita, non ha dubbio veruno, che sossiste da se independentemente dal Regio Assenso. *Nam ut refutatio*, scrive il Reggente Rovito (1), *in proxime successurum sit valida sine Assensu, etiam inspecto jure communi feudorum, debet esse simplex, & pura, itaut refutans omnino tollat se de medio, & nihil penitus commoditatis remaneat penes refutantem... alias enim dicitur conditionata, & pactionata, quae de jure non subsistit*. Scipione Teodoro si spiega a questo proposito con le seguenti espressioni (2). *Quoniam refutatio, sive dicatur abdicativa refutantis, sive praematura successio, sive constitutio proximioris in locum suum, semper in idem reincidimus, ut debeat esse pura, & simplex, ponens cessionarium in locum cedentis, taliter, & eo modo, prout transiret in illum, si ipse refutans tunc decederet; unde non admittitur ulla reservatio*. Gesuè Amicangelo adduce parimente la ragione di ciò ne' seguenti termini (3). *Licet ex generali feudorum consuetudine sit prohibita feudorum alienatio; est tamen permissa illorum refutatio in proxime successurum, quia non est alienare feudum dare ei, qui sine alienatione ab intestato succederet... & non mirum est, si etiam jure Regni fuit recepta ipsa refutatio*. In somma, semprechè ella sia, come scrive Ottavio Bilotta (4), *pura*, *ed assoluta*, può bene aver forza senza il Regale Assenso; laddove quando sia *pazionata*, e *condizionale* non può affatto

(1) *Ad Pragm. 4. de Feud. n. 8.*
(2) *Allegat. 4. n. 12.*
(3) *Quaestion. Feudal. q. us. 6. n. 2.*
(4) *Conclusion. Feudal. Conclus. 6. num. 1. & 5.*

to reggere senza l'Assenso suddetto. *Refutatio, quæ sit agnato proxime successuro non requirit Assensum, cum nihil aliud sit, quam præventio futuræ successionis . . . Hæc refutatio debet esse pura, simplex, & non pactionata, alias non valeret sine Assensu.*

Questa dottrina, quantunque sia invariabile, e costante, tuttavolta ha trovato intoppo presso alcuni Feudisti per un mal inteso luogo di Andrea d'Isernia, la di cui autorità nella materia feudale è stata, e sarà sempre rispettata come sacrosanta, e venerevole. Egli comentando un luogo del diritto feudale (1), e un altro del nostro Regno (2) al proposito appunto della *refuta* scrisse: *refutatio sine Assensu valet, cætera pacta non*. Or da queste parole giudicarono, che la *refuta pezionata* potesse aver la sua sossistenza, malgrado il difetto dell'Assenso; e che soltanto i patti restar dovessero di nessun vigore. Ma non è certamente questo il senso cerebrino, e lo spirito della dottrina di Andrea d'Isernia. Egli è stato dottamente sviluppato da' Dottori più insigni del nostro Foro, i quali scrivono essere stata la mente di questo dottissimo Feudista, che non sia lecito al Feudatario refutare il feudo con altra sorte di contratto, salvochè con quello preciso, ed assoluto della *refutazione*, e non già per via di altri patti, e convenzioni. Ecco come ne lo attesta il Reggente de Ponte (3). *Et dum Ysernia in dicto §. etsi libellum ante num. 6. dixit, refutationem sine Assensu valere, alia pacta non; illa doctrina intelligenda est in pactis initis sine refutatione, ut non liceat agnato de feudo pacisci, quam per refutationem, non autem in pactis initis in eadem refutatione.*

Il Reggente de Marinis venerando la dottrina del de Ponte scrive così (4). *Nec personis unquam auribus audiendum, ut subsistat hæc refutatio sine Assensu facta, cætera vero pacta non, juxta vulgatum Andreæ in dicto cap. 1. §. & si libellum num. 6. Nam, ut bene advertit Dominus Regens de Ponte cons. 12. n. 11. & seq. Andreæ theorica intelligenda est in pactis initis sine refutatione, ut non liceat cum agnato aliter pacisci, quam per refu-*

(1) *Cap. 1. §. etsi libellum n. 6. de alienat feudi paterni.*
(2) *Constitut. Constitutionem divæ mem. col. 3.*
(3) *Cons. 12. n. 11.*
(4) *Observat. ad decis. 550. Revert. n. 4.*

futationem, non autem in pactis initis cum eadem refutatione, quia tunc ex individuo voluntatis, dum pacta non subsistunt propter defunctum Assensus, corruit tota refutatio.

Il Canonico de Luca siegue alla lettera la medesima dottrina del Reggente de Ponte, laddove scrive nella maniera, che siegue (1). *Advertendum est, quod non est audiendum pronis auribus assertum illud, quod refutatio facta in proxime successurum valet sine Assensu, & quod cætera pacta non valeant, juxta illud vulgatum Andreæ in cap. 1. §. & si libellum num. 6.; nam, ut advertit idem de Ponte Cons. 12. n. 11. Andreæ theorica intelligenda est in pactis initis sine refutatione, ut non liceat cum agnato aliter pacisci, quam per refutationem, non autem in pactis initis cum eadem refutatione, quia tunc ex individuo voluntatis, dum pacta non subsistunt propter defectum Assensus, corruit tota refutatio.. Et ita loquitur de Ponte; Et dum dixit Andraas refutationem sine Assensu valere, alia pacta non, illa doctrina intelligenda est in pactis initis sine refutatione.*

Ma Scipione Teodoro, riflettendo più addentro, dice una cosa dippiù, ed è quella, che quando la dottrina di Andrea d'Isernia si avesse da spiegare altrimente da ciò, che finora si è detto, e per quel: *cætera pacta*, si avessero da intendere i patti apposti nell'istesso atto della *refuta*; pure questa non possa affatto sossistere, perocchè i patti accordati essendo relativi alla detta *refuta*, e contenendo la complicazione di un atto individuo di volontà, quindi essendo nulli i patti, nulla del pari si viene a rendere la *refuta* medesima (2). *Sed quando talis reservatio fit in actu refutationis, tunc per indirectum tangitur feudum. Falsa siquidem est aliorum intelligentia ad Andræam in cap. 1. §. & si libellum ante n. 6. de alien. feudi pater. & in Const. Constitutionem divæ memoriæ col. 3. dicentium per illa verba: VALET REFUTATIO, CÆTERA PACTA NON, substineri refutationem rejectis aliis pactis, non enim hoc intendit Andræas. Sed cum disputasset, num sit etiam sublata refutatio per Constitutionem abrogantem omnes pactiones circa feudalia, concludit, non abrogari refutationem, per quam non dicitur aliquem alienare, sed prius se ipsum abdicare, unde proximior subingreditur. Cætera autem pacta non valent, si hoc* in-

(1) *Ad decis. 691. n. 4. Præs. de Franch.*
(2) *Allegat. 4. n. 15.*

intelligimus genericè de aliis pactionibus, & contractibus, qui non sunt refutatio, sana est doctrina, & exclusa a prohibitione remanet refutatio, modo sit pura, & simplex, ut supra diximus. Si vero intelligamus illa verba, ut non valeant alia pacta apposita in ipsa refutatione, similiter sana est doctrina; sed hinc non sequitur, ut rejectis pactis valeat refutatio, sed imo, ut ob pacta prohibita corruat etiam refutatio, ratione individuae voluntatis.

E quindi è, che Camillo de Medici dopo aver riflettuto, che la riserva de' patti nel contratto della *refuta* induce la duplicazione del Feudatario, indi dice, che per la nullità di tali patti, si rende per conseguenza nulla la *refuta* medesima, poiche senza di essi non avrebbe mai il Feudatario *refutato*. Ecco le sue parole (1). *Ex his infertur, quod Feudatarius non potest refutando cedere locum, & remanere in loco, reservando sibi aliquod jus in feudo; Incompatibile est enim, ut in eodem feudo sint duo Feudatarii, videlicet refutans, & refutatarius; & ideo ratione istarum reservationum, quae in refutatione fiunt, corruit refutatio. Hoc est, quod voluit in effectu Andreas in cap. 1. §. etsi libellum de alien. feudi pater., & in Constitutione Constitutionem divae memoriae, ubi valeat refutatio, caetera pacta non, quod ibi interpretatur Loffredus in paraphrasi, & latius in Cons. 3., ut utrumque corruat; licet refutatio valeat, quando fit in proxime, & immediate successuro, nihilominus, si in refutatione apponuntur alia pacta, ista pacta non valent, ex rationibus supra notatis. Ex quo sequitur, quod si pacta non valent ex defectu Assensus, refutatio non valet ex defectu voluntatis, quia sine illis pactis refutans non refutasset; nec actus agentium ultra eorum intentionem operari possunt.*

Finalmente la cosa giudicata mi dispensa dal dovere di allegare altre autorità, dacchè dal S. R. C. a Ruote Giunte fu dichiarata nulla una *refuta* del feudo fatta dal Padre al figlio con la riserva di una semplice annua prestazione a suo beneficio, ed ecco come ne lo attesta il suddetto Reggente de Marinis, dopo essersi avvaluto della trascritta autorità del de Medici (2). *Haec Medicis, ad cujus dicta confirmanda Fabius Capycius Galeota refert decisionem S. C. junctis Aulis proditam in causa Jo: Angeli Barilis cum Francisco filio, & Creditori-*

(1) *Conf.* 49. *n.* 8.
(2) *Loc. cit. n.* 6.

tribus, super quæ Dominus Regens de Ponte scripsit dictum cons. 12. Dicit enim fuisse per S. C. declaratum, nullam esse refutationem factam a patre in beneficium filii, cum reservatione annuæ præstationis in pecunia, vel fructibus. De eo quoque, testatur Dominus de Ponte in calce dicti sui Consilii, & meminit Thorus, in 2. parte Compendii verbo refutatio.

Ed ecco chiaramente dimostrato, che resa nulla la *refuta* del Principe D. Vespasiano, come quella che fu *pazionata*, e destituita di Assenso, quindi gli rimase tutto il libero potere di formare nel suo Testamento il Maggiorato a modo suo, cioè esclusivo delle femmine, ed a beneficio soltanto de' discendenti maschi della sua famiglia. Ma oltre a questa chiarissima ragione esclusiva di ogni risposta, se n'è recata in mezzo un altra egualmente potente agli occhi di ognuno, in forza di cui la detta Refuta si rende vieppiù nulla, ed inefficace; ed è quella appunto, che la medesima non si vede affatto registrata tra lo spazio di giorni quindici ne' Quinternioni della Regia Camera; come sta prescritto con la citata *Prammatica XX. de Feudis*: vale a dire, che questo secondo difetto la rende *ipso jure* nulla.

§. VI.

Il Maggiorato del Principe D. Vespasiano è dovuto al Principe di Scalea in forza di quelle istesse nuove Scritture, per virtù delle quali pretendono il Principe, e la Principessa di Tarsia escluderlo.

E Poichè l'Avversario crede, e si lusinga, che il Maggiorato del Principe D. Vespasiano, non possa appartenersi al Principe di Scalea, almeno in forza delle nuove Carte prodotte negli Atti, cominciando dall' Istromento del 1737. col quale il Principe D. Ferdinando Vincenzo istituì il nuovo Maggiorato, per fino al 1753. tempo de' Capitoli matrimoniali dell' attuale Signora Principessa di Tarsia; quindi conviene a me dimostrare, che queste istesse cautele for-

mino un duplicato complesso di ragioni del Principe di Scalea per poter aspirare al Maggiorato sudetto; Ed eccone con la succinta replica de' già descritti fatti la più precisa, e la più evidente dimostrazione.

NEll'anno 1737. a dì 6. Maggio, il più volte nominato Principe di Tarsia D. Ferdinando Vincenzo istituì un Maggiorato di duc. 600. mila sopra tutti i suoi beni, a beneficio de' suoi maschi discendenti, ed in mancanza di essi a prò de maschi secondogeniti della Casa di Scalea. Quando però si facesse questo caso, in guisachè trovandosi esistente una sua femmina discendente avesse voluto ella collocarsi coll' invitato al Maggiorato, allora volgendo la sua mente al Maggiorato di ducati 80. mila del Principe Vespasiano suo Abavo, dispose, che il Primogenito della detta Casa di Scalea lo avesse dovuto rinunciare a beneficio del secondogenito, che entrava nel godimento di quello da se istituito di ducati 600. mila; e ne avesse riscosso dal medesimo in ricompensa la rinuncia di tutte quelle porzioni, che gli sarebbero spettate de' suoi Maggiori. „ E qualora, (son le precise espressioni di questa parte della disposizione) ciò non bastasse, per „ indursi il primogenito alla detta cessione, e rinuncia; vuole „ esso Sig. Principe, che dalli frutti, e rendite del detto Maggiorato costituito, come sopra, così ne' beni burgensatici, „ come ne' feudali, come nel detto Capitale di duc. 600. „ mila, e per essi annui ducati 15. mila, si debba pagare „ il supplimento di ducati 80. mila per il decorso di anni „ dieci; e per l' effetto medesimo si debba fare pubblico istro„ mento da ambe le Parti a consiglio del Savio delle fa„ miglie istituite al godimento delli detti fedecommessi, e „ Maggiorati (1).

Avvenuto il caso, che il Principe D. Ferdinando Vincenzo volle maritare l' unica sua figliuola D. Mariantonia, con D. Fabrizio Spinelli primo de' secondogeniti invitati al detto Maggiorato di ducati 600. mila, quindi in esecuzione di quanto avea egli, come sopra, disposto, conchiuse nell' anno 1751. col Principe di Scalea di lui Padre

(1) *Fogl. 121. a. t. vol. scripturar.*

dre D. Francesco Maria Spinelli il trattato di questo matrimonio per via di un Foglio preliminare, sottoscritto da' primi Magnati del Regno, e dato a conservare al fu Notar D. Lionardo Marinelli, in cui restò conchiuso (1) „ che
„ resti fermo, e nel suo vigore il Maggiorato istituito da
„ me istesso Principe di Tarsia nel dì 5. Maggio 1737.
„ per mano del qu. Notar Tommasuolo, e tutti li patti,
„ e dichiarazioni di quello contenute, e seguentemente ogni
„ altra dichiarazione, e disposizione, che in vigore di det-
„ te riserbe da me sottoscritto Principe di Tarsia si facesf-
„ sero; *& signanter*, che in conformità del disposto in detto
„ Maggiorato io sottoscritto Principe di Scalea, ed il mio
„ Figlio primogenito dovessimo rinunciare *in ampla forma* con
„ le debite cautele *ad consilium sapientis* al Maggiorato isti-
„ tuito a 5. Novembre del 1618. nella somma di ducati
„ 80. mila dal fu Principe D. Vespasiano Spinelli, con
„ dovere nello stesso tempo il nominato D. Fabrizio ri-
„ nunciare a beneficio di suo fratello primogenito, ogni
„ ragione, che gli potrebbe appartenere di porzione de' be-
„ ni paterni, materni, e vita milizia; acciocchè in tal
„ maniera rimanga sempre intiero, e senza alcuna dimi-
„ nuzione il Maggiorato suddetto da me sottoscritto Prin-
„ cipe di Tarsia ordinato,

Tra li due anni, ne' quali si era con detto Foglio appuntato il Matrimonio, se ne morì il Principe di Scalea, il quale memore del patto convenuto in detto Foglio col Principe di Tarsia, ordinò nel suo Testamento (2): CHE DETTO MIO FIGLIO, ED EREDE MARCHESE D. ANTONIO DEBBA CEDERE, E RINUNCIARE IN BENEFICIO DI ESSO D. FABRIZIO SOPRA LI DUCATI 80. MILA DEL MAGGIORATO DEL FU D. VESPASIANO SPINELLI PRINCIPE DI TARSIA, E SUA ANNUALITA', QUEL TANTO, CHE AL DETTO D. FABRIZIO SPETTA, E PUO' SPETTARE SOPRA L'EREDITA', E BENI DI ME TESTATORE, NELLI QUALI IN TAL CASO L'ISTITUISCO ERE-

DE

(1) *Fogl.* 172. *e* 83. *vol. scripturar.*
(2) *Fogl.* 79. *vol. scripturar.*

DE PARTICOLARE IN LEGITIMA TANTUM, ed in
„ quel tanto gli ſpetta ſopra le doti materne, e tutti li
„ Maggiorati, e fedecommeſſi de' miei Maggiori, con com-
„ putarſi però impreteribilmente in eſſa porzione apparte-
„ nente a detto D. Fabrizio tutto quello, che ha ſpeſo, e
„ ſpende per lo medeſimo D. Fabrizio in occaſione di det-
„ to Matrimonio, con averſi ragione della proprietà di
„ detta porzione di detto D. Fabrizio a norma *proportio-*
„ *naliter*, *& reſpective* dell' alſe vitalizio, e dell' annualità
„ del detto fedecommeſſo. E non ſeguendo detto Matrimo-
„ nio per qualunque accidente, *quod abſit*, reſti fermo quan-
„ to di ſopra ho diſpoſto a beneficio di detto D. Fabri-
„ zio, ed il livello vitalizio in annui ducati 1200.

IN eſecuzione della ſopraſcritta convenzione, e del Teſta-
mento paterno, nel dì 12. Luglio dell' anno 1752. fu ſti-
pulato pubblico iſtromento tra l' odierno Principe di Scalea
D. Antonio, e il ſuo fratello D. Fabrizio, con l' interven-
to della Principeſſa ſua Madre, e del Capitan Generale
D. Michele Reggio ſuoi Curatori: Ivi eſſo Principe rinun-
ciò al Maggiorato di D. Veſpaſiano di detti ducati 80. mi-
la per quella ſomma, che avrebbero importato le porzioni
legittime di D. Fabrizio; e coſtui per contrario gli rinun-
ciò le porzioni medeſime, e ſeguita la morte del Principe
di Tarſia D. Ferdinando Vincenzo ſi obbligò di pagar-
gli il compimento di ducati 80. mila, dedotto l'importo del-
le porzioni rinunciate, con l' intereſſe al 7. per 100. fra
anni dieci, ſopra i frutti del Maggiorato de ducati 600. mi-
la, come appunto avea ordinato il ſuddetto Principe di
Tarſia coll' iſtromento di erezione di detto Maggiorato,
nell' anno 1737.

In queſto ſteſſo iſtromento D. Fabrizio ſi obbligò compenſa-
re con le ſue porzioni legittime li ducati 10. mila, che per
diſpoſizione paterna il fratello dovea pagare alla nota
perſona per conto del medeſimo D. Fabrizio, ed altresì
non ſolo ducati 2000., che ſi erano per lui già ſpeſi, ma
parimente altre ſomme, che forſe avrebbero dovuto ſpen-
derſi per cauſa del ſuo matrimonio. (1) In fatti il Prin-
ci-

(1) *Fogl.* 101. *a.* 106. *vol. ſcript.*

cipe, D. Antonio avendo sborsati i suddetti ducati 10. mila, rimase perciò creditore del Fratello in soli ducati 12. mila, unendo a quelli i suddetti ducati 2000. di spese fatte. E per ultimo si convenne, che D. Fabrizio fatto maggiore avesse dovuto rattificare questo istromento, siccome puntualmente lo rattificò, reso indi maggiore, e divenuto Principe di Tarsia, nel dì 16. Luglio dell'anno 1756. (1).

Consecutivamente a ciò furono indi nell'anno 1753. stipulati i Capitoli matrimoniali di D. Mariantonia Spinelli, ne' quali prima d'ogni altro fu inserito di parola a parola il Foglio preliminare del 1751. di sopra menzionato, che nuovamente da tutte le Parti interessate fu accettato (2). Ma seguito indi il matrimonio, nè volendo, come sopra si è detto, D. Fabrizio reso maggiore, e Principe di Tarsia, adempiere al convenuto in tutte le già espressate Carte, e precisamente all'Istrumento de' 12. Luglio 1752., rattificato da lui nel 1756., quindi eg'i diè causa al presente giudizio, nel quale l'azione del Principe di Scalea non può considerarsi altrimenti, salvochè uniforme, legittima, ed incontrastabile a tenore de' patti solennemente convenuti: Imperocchè attendendosi l'Istrumento dell'anno 1737., il Foglio preliminare dell'anno 1751., il Testamento del Principe di Scalea D. Francesco Maria dell'anno 1751., l'Istrumento de' 12. Luglio dell'anno medesimo, rattificato nell'anno 1756., e i Capitoli matrimoniali dell'anno 1753. attendendosi, Io ripeto, tali irrefragabili documenti, il Principe di Tarsia è tenuto al convenuto rimpiazzo del Maggiorato di D. Vespasiano di duc. 80. mila, a beneficio del Principe, per effetto di quelle istesse Scritture, onde pretende vanamente escluderlo.

Il diritto soltanto, che per virtù delle medesime Scritture potrebbe appartenersi al Principe di Tarsia, sarebbe quello di una vera, e semplice commutazione de' beni, e delle rendite sottoposte al Maggiorato del Principe D. Vespasiano. Siccome tali rendite stavano appoggiate su gli suoi effetti feudali, e burgensatici in virtù del di lui Testamento del

 1618.

(1) Fogl. 108. *d. vol.*
(2) Fogl. 186. *vol. scriptur.*

1618., ed in virtù dell'esecuzione di detto Maggiorato condotto a perfezione dal Principe D. Carlo Francesco nell' anno 1668., così d'altra parte in forza delle divisate nuove cautele la sostanza, e le rendite del Maggiorato medesimo si trasferirono su le porzioni rinunciate da D. Fabrizio a beneficio del Fratello, e sopra il rimpiazzo, a cui egli si obbligò per fino alla somma di duc. 80. mila, dedotto l'importo delle suddette porzioni rinunciate. Ecco quale potrebbe essere tutto il diritto dell'odierno Signor Principe di Tarsia. Ma quando questo istesso Principe di Tarsia fa comparire la moglie nel S. R. C., dimandando la spettanza a suo prò del Maggiorato di D. Vespasiano; quando egli d'altra parte s'indirizza nel S. R. C., chiedendo tutt' i beni de' suoi Maggiori, come nullamente da se rinunciati al Principe suo fratello; quando egli finalmente dà o per risoluti, o per nulli, o per rivocati tutt'i contratti menzionati, cominciando da quello del 1737. per fino agli altri, che gli conseguirono, fino all' anno 1753., in questo stato di cose non sono, (Io dimando) le Parti rimaste nel pristino stato, e nella loro naturale libertà, come se mai i contratti suddetti si fossero stipulati? Chi assumesse il contrario di ciò, sarebbe degno delle *Anticire*, e dell'*Elleboro*; perocchè tale delirio non potrebbe mai in una sana mente avverarsi. Conseguentemente tolti di mezzo tutti questi contratti, e tutte queste convenzioni, l'Arbitre imparzialissimo della Causa deve conoscere assolutamente, di chi debba essere la spettanza del maggiorato del Principe di Tarsia D. Vespasiano. Ed ecco giustificato, come il Principe di Scalea oggi dimanda la spettanza del Maggiorato in discorso, malgrado la ideale rinuncia, che ne ha fatto, come va esagerando la Parte Avversa ne' suoi ricorsi. Egli lo chiede, non solo perche vi è espressamente chiamato; ma precisamente perche gli si deve, in forza di quella istessa rinuncia, onde si pretende di volernelo escludere.

§. VII.

§. VII.

Si confutano le opposizioni contrarie.

TEmpo è ora di dar compenso a tutto ciò, che si oppose altra fiata nel S. R. C. dal dotto Avvocato del Principe, e della Principessa di Tarsia, e forse oggi nuovamenti si opponerà. Di queste oppozioni la idea principale è il voler dimostrare, che il di loro matrimonio non si fosse mai trattato col patto preciso del rimpiazzo del Maggiorato del Principe D. Vespasiano, come pretende il Principe di Scalea; ed ecco quali sono gli argomenti, de' quali egli artificiosamente si valse.

Dice in primo luogo (1), che nel Foglio preliminare del matrimonio altro non si convenne, salvochè la fermezza del Maggiorato del Principe D. Vespasiano, al quale il fu Principe di Scalea, e l'attuale Principe suo figlio si obbligarono di rinunciare, col solo contracambio della rinuncia, che a lor prò far dovea D. Fabrizio di ogni ragione, che gli potesse appartenere *ne' beni paterni*, *materni*, *e vita milizia*, e niente altro dippiù. L'istessa cosa, ei soggiugne (2), che si fosse stabilita ne' Capitoli matrimoniali, ove fu il Foglio suddetto di parola a parola inserito; ed a tale oggetto ei trascrive le parole della rinuncia ivi fatta dal Principe D. Antonio al suddetto Maggiorato, senza farsi punto menzione del preteso rimpiazzo; e indi trascrive ancora (3) quelle della rinuncia, che in contrcambio ricevè dal fratello D. Fabrizio di tutte le sue porzioni legittime, con l' espressioni: *ancorchè dette porzioni di essa Signor D. Fabrizio presenti, e future, come sopra, non giungessero, a detta somma di duc.* 80. *mila*. Dalle quali conchiude, che il Principe di Tarsia non sia affatto tenuto al dimandato rimpiazzo.

Questa opposizione, che sembra a prima fronte di gran peso, non può affatto meritar sossistenza. Imperciocchè, quantunque

(1) *Allegaz. Contr. Capo* 2. *facc.* 22. *num.* 86, *a* 89.
(2) *Ibid. num.* 112.
(3) *Num.* 115.

tunque sia vero, che col Foglio preliminare non si fosse parlato espressamente del rimpiazzo; ad ogni modo nel Foglio medesimo si era anche espressamente convenuto, che restar dovesse fermo, e permanente il Maggiorato del 1737. *e tutti li patti, dichiarazioni, e riserbe in quello contenute* (1). E poichè non può negarsi, che uno di questi patti fosse stato quello del rimpiazzo del Maggiorato del Principe D. Vespasiano, come si è detto nella serie de' fatti; quindi, come cennai, l' opposizione contraria rimane destituita di sostegno, e di ragione.

NOn giovando il replicare, che nel Maggiorato del 1737. non si fosse determinato *assolutamente* dal Principe di Tarsia D. Ferdinando Vincenzo il pagamento di questo rimpiazzo sopra le rendite di quello, che avea egli già istituito di duc. 600. mila, ma soltanto nel caso, in cui il primogenito di Scalea fosse stato restio a rinunciar l'altro del Principe D. Vespasiano, come si ravvisa da quelle parole (2): *e qualora ciò non basta, per indursi il Primogenito alla detta cessione, e rinuncia, vuole esso Signor Principe, che dalli frutti, e rendite dello stesso Maggiorato costituito..... si debba pagare il supplimento di ducati* 80. *mila fra il decorso di dieci anni*. Imperciocchè, questo caso appunto preveduto, e proveduto dal Principe istitutore si avverò nella Casa di Scalea. Il Principe D. Antonio, e il suo fratello D. Fabrizio, allorchè stipularono l' istrumento de' 12. Luglio 1753. erano ben consapevoli del Maggiorato del 1737., e specialmente di questo patto, che ho trascritto, di cui ne inserirono nell' istrumento medesimo il tenore (3): Vale a dire a buon senso, che allorchè ivi trà questi due fratelli si convenne, e si stipulò il rimpiazzo a tenore di ciò, che avea prescritto il Principe di Tarsia fondatore, si deve necessariamente credere, e presupponere, che il Principe di Scalea D. Antonio, senza il compenso di tale rimpiazzo, non avrebbe mai rinunciato al Maggiorato del Principe D. Vespasiano; Ed essendo così, non deve recar meraviglia all' Avversario la

(1) *Fogl. . . . vol. script.*
(2) *Fogl. . . . . vol. scriptur.*
(4) *Fogl. vol. . . . scrip.*

la circostanza, che ne' Capitoli matrimoniali il Principe D. Antonio rinunciando al Maggiorato del Principe Vespasiano si fosse contentato del compenso delle sole porzioni rinunciategli da D.Fabrizio, ancorchè esse non giugnessero alla somma di duc. 80. mila. La ragione di ciò è tutta pronta, e parlante: Il Principe D. Antonio era stato già antecedentemente cautelato dal Fratello del rimpiazzo con l'istrumento de' 12. Luglio 1752. (indi rattificato del medesimo nel 1756.); conseguentemente non vi era nessuna necessità di ripetere questo fatto ne'Capitoli matrimoniali: L' interesse di tale rimpiazzo era assolutamente di essi fratelli: Dal Principe D. Antonio dipendeva la facoltà di volerlo, o di non volerlo, come avea disposto il Principe di Tarsia D. Ferdinando Vincenzo; e dalla potenza di D.Fabrizio invitato al godimento del Maggiorato di ducati 600. mila dipendeva la facoltà di accordarglielo, come avea lo stesso Principe di Tarsia prescritto. Adunque quando noi troviamo accordato, convenuto, e stipulato questo rimpiazzo, la sana ragione ne conduce a dover fermamente credere, che il Principe D. Antonio lo chiese, ed il suo fratello D. Fabrizio glielo accordò, siccome dimostrano le trascritte parole dell' Istrumento, e del Foglio.

NOn sapendo l' Avversario, come uscir da' ceppi di questa ragione convincentissima, si adopra ad attaccare di nullità l' istrumento del 1752. fatto da D. Fabrizio a beneficio del Principe suo fratello, in cui fu stipulato l'obbligo del convenuto rimpiazzo. Ei dice, che in quel tempo D. Fabrizio era minore, e non poteva obbligarsi a nulla; e che quantunque fatto maggiore, e addivenuto Principe di Tarsia lo avesse indi rattificato nel 1756.; pur tuttavolta con altro pubblico istrumento ei formalmente si protestò contro la divisata rattifica, e specialmente, perche stando in quel tempo sottoposto alla Sopraintendenza del Signor Caporuota Marchese Salomone, quindi non poteva senza la di lui autorità, ed intelligenza far contratto veruno.

Di nessun peso però deve considerarsi questa opposizione, postocchè dal tenore dell' istrumento chiaramente si rileva, che D. Fabrizio avesse quell' istrumento stipulato col consenso, e con l' autorità de' suoi legittimi Curatori, quali

 era-

erano la Principessa madre, e l' Illustre Balì Capitan generale D. Michele Reggio. E che altro si desiderava per convalidare il contratto di un minore, che non aliena, ma che fa unicamente il vantaggio della sua propria condizione? Se D. Fabrizio con questo istrumento si obligava al rimpiazzo del Maggiorato del Principe D. Vespasiano; ei d' altra parte conseguiva un Maggiorato di duc. 600. mila, e da *Cadetto*, che era di sua Casa, addiveniva Principe di Tarsia: Se si obbligava al detto rimpiazzo, egli eseguiva ciò, che dovea fare, per conseguire il detto speciosissimo Maggiorato di ducati 600. mila, giusta la disposizione del Principe D. Ferdinando, che lo avea istituito a suo favore con siffatta espressa condizione, la quale formò l' oggetto principale della conchiusione del matrimonio con l' unica sua figliuola D. Mariantonia. Ed essendo così, Io voglio fingere, che in questo contratto non vi fossero intervenuti affatto i suddetti Curatori, ma che lo avesse D. Fabrizio da se solo col fratello stipulato; mi si dica, dove si è inteso mai dire, che il minore non possa contrarre, quando egli col contratto fa il suo vantaggio, e la sua ricchezza? Le Leggi non hanno dichiarato i minori incapaci di contrarre, ma han detto solo, che non potessero costoro a loro danno contrattare. *Non semper*, dice Paolo (1) *ea, quæ cum minoribus geruntur rescindenda sunt, sed ad æquum, & bonum redigenda sunt*..... *Itaque, nisi aut manifesta circumscriptio sit, aut tam negligenter in ea causa versati sunt, Prætor interponere se non debet*. Laddove il minore contrae a suo vantaggio, l'età non può esser mai d' impedimento alla validità del contratto; perocchè, come rescrisse l' Imperadore Gordiano (2): *minoribus ætas in damnis*, *NON IN REBUS PROSPERE GESTIS OBESSE CONSUEVIT*.

Se dunque il contratto del 1752. era sossistente da se, e senzachè avesse avuto bisogno dell' autorità de' Curatori di D. Fabrizio, conseguita da ciò, che di nessun peso può essere la protesta da lui fatta nel 1756. avverso il contratto medesimo, dopochè lo avea già solennemente rattificato. Tale protesta come contraria al fatto, e a una conven-

(1) *L. 24 ff. de Minor.*
(2) *L. 14. C. de Procurat.*

venzione per tutti i riguardi validissima, ed irretrattabile, non è da registrarsi nella linea delle ragionate considerazioni. Ma noi, oltre di questa circostanza dell'utile massimo del minore, abbiamo, che l'istrumento del 1752. fu stipulato da D. Fabrizio con l'autorità, e con la presenza de' suoi legittimi Curatori, cosicchè altro non deve desiderarsi per la sua totale sossistenza, e perfezione; tuttocche nel 1756. ei si fosse trovato sotto la Sopraintendenza del Signor Caporuota Salomone.

L'Avversario nondimeno non rifina; anzi per maggiormente provare, che il Principe di Tarsia non possa esser mai tenuto al controvertito rimpiazzo, ricorre ad un altra riflessione. Egli dice, che il Principe D. Ferdinando Vincenzo, allorchè costituì il Maggiorato del 1737., si riserbò espressamente la facoltà di correggere, dichiarare, e finanche di mutare le chiamate, e le altre cose nel medesimo contenute (1), e che a tenore di questa riserba fu interposto anche il Regio Assenso (2). Indi soggiunge, che l'istesso Principe nell'anno 1752. nell' occasione, che aumentò il Maggiorato del 1737. in altri ducati 115. mila (3), riformò tutto ciò, che avea disposto col primo; imperciocchè asserì, che essendosi consigliato con i suoi Savj, circa il fedecommesso del Principe Vespasiano, era stato da' medesimi assicurato, che il Maggiorato da quello istituito di ducati 80. mila dovea appartenersi alla sua figlia D. Mariantonia, e non già al Principe di Scalea; motrivo per cui con queste seconde scritture, fece al di lei beneficio un ampissima riserva di ragioni per lo conseguimento del Maggiorato suddetto (4). Da tutto ciò egli conchiude, che non possa darsi più luogo al rimpiazzo in controversia, poichè il Principe D. Vincenzo rivocò espressamente l'assertiva del 1737. relativamente al Maggiorato del Principe D. Vespasiano.

(1) *Fogl.* 149. *a. t. vol. script.*
(2) *Fogl.* 153. *a. t. vol. script.*
(3) *Fogl.* 202. *a* 243. *vol. script.*
(4) *Fogl.* 235. *a* 242. *vol. script.*

Ma Io non giungo a comprendere, come un raziocinio di così poco momento abbia potuto sembrare al dotto Contraddittore una dimostrazione mattematica. Egli è verissimo, e non può negarsi, che il Principe D. Ferdinando Vincencenzo nell'aumento, che fece del Maggiorato, avesse detto tutto ciò, che minutamente descrive l'Avversario; ed è verissimo ancora, che protestando le ragioni di sua figlia al Maggiorato del Principe Vespasiano, avesse tessuto in quell' istrumento una specie di Allegazione (1): Ma finalmente una protesta, una riserba di ragioni, non è nè un canone di diritto, nè ha l'effetto del giudicato, precisamente quando ella sia contraria al fatto costante, e permanente. Or tanto appunto accade nel caso nostro, in cui il suddetto Principe, dopo di essersi altamente protestato, che il Maggiorato del Principe D. Vespasiano dovea essere di pertinenza della Figlia, ei soggiunse immediatamente così (2).
„ Quantunque però la ragione di detta sua figlia sia chiara, evidente, ed indubitata, niente dimeno, senza punto a quella pregiudicare, ma per maggiormente cautelare il maggiorato, che esso Signor Principe D. Ferdinando Vincenzo ha istituito, ed acciocchè la sua roba resti sempre intiera, intatta, ed esente da qualunque peso, o pretensione, che ognuno intendesse avere sopra detto fedecommesso di duc. 80. mila, vuole, e dispone espressamente, *CHE NON OSTANTE DETTA CHIARA, ED INCONTRASTABILE RAGIONE DELLA SUDDETTA SUA FIGLIA, IL PRIMOGENITO DI DETTA CASA DI SCALEA DEBBA IN AMPLA FORMA RINUNCIARE ANCHE IN NOME DI TUTTI LI PRIMOGENITI FUTURI A DETTO FEDECOMMESSO DI DUC. 80. MILA, RICEVENDO A SUO BENEFICIO LA RINUNCIA DELLE PORZIONI SPETTANTI A DETTO FUTURO SPOSO SUO FRATELLO SOTTO LE CONDIZIONI, CHE SI APPONERANNO NE' CAPITOLI MATRIMONIALI*.
Or se malgrado le ragioni riserbate, pure il Principe D. Ferdinando Vincenzo prescrive l'esecuzione di ciò, che avea or-

(1) *Fogl. 237. a 40. a t. vol. script.*
(2) *Fogl. 240. a t. loc. sign. vol. script.*

ordinato nel 1737. circa la rinuncia, che doveano fare i primogeniti di Scalea al Maggiorato del Principe D. Vespasiano; come mai, può l'Avversario con fronte serena asserire, che l'assertiva su di ciò fatta dal detto Principe con l'istrumento del 1737. sia stata formalmente rivocata col secondo istrumento del 1752.?

Ma la rinuncia, ripiglia il Contraddittore, doveasi fare: *sotto le condizioni, che si apponeranno ne' Capitoli matrimoniali*; e ne' suddetti Capitoli di tutt'altro si parlò, salvochè del preteso rimpiazzo. Io quì ricorro alla risposta, che poco prima ho data alla stessa opposizione. Vero è, che ne' Capitoli non si parlò espressamente del rimpiazzo; ma ivi però s'inserì di parola a parola il Foglio preliminare, col quale espressamente si era convenuto, che restar dovesse fermo, e permanente il Maggiorato del 1737.: *con tutti li PATTI, dichiarazioni, e riserbe in quello contenute*: All'incontro uno di questi patti non può negarsi, che fosse stato quello del rimpiazzo del Maggiorato del Principe D. Vespasiano.

Quando dunque la Parte avversa esagera, che ne' Capitoli matrimoniali avesse detto il Principe D. Ferdinando Vincenzo, che egli confermava il Maggiorato del 1737. con le moderazioni, che avea al medesimo fatto col secondo istrumento del 1752., Egli non dice cosa alcuna di profittevole per la sua causa; perocchè queste moderazioni non rivocarono il rimpiazzo ordinato coll'istrumento del 1737., ma contennero soltanto una riserba di ragioni alla Principessa sua figlia del maggiorato del Principe D. Vespasiano. Nondimeno colla stessa scrittura, malgrado le ragioni riserbate, ei volle, che si fosse eseguita la rinuncia del medesimo dal Principe di Scalea a beneficio del suo fratello D. Fabrizio.

PEr compimento di questo discorso non rimane altro a farsi, salvochè ponersi al chiaro giorno la franchezza dell'Avversario, il quale coll'intiero Capo 3. della sua Allegazione si affanna a dimostrare, che il Principe di Scalea sia tenuto ad assegnare al fratello D. Fabrizio oggi Principe di Tarsia, la leggitima, e le altre porzioni rinunciategli una con i frutti; ma perchè? Perche appunto egli ha controvenuto a ciò, che si convenne co' Capitoli matrimoniali, ove con un patto speciale si stabilì

(1), che se mai il Principe D. Antonio malgrado la rinuncia da lui fatta al Maggiorato di duc. 80. mila, lo avesse preteso giuridicamente, in tal caso non potesse essere inteso, se prima non restituisse al Fratello tutte le suddette porzioni rinunciate a suo beneficio, una con i frutti: E che perciò avendo egli oggi intentato il giudizio della pertinenza a suo prò di tale Maggiorato, quindi in esecuzione del patto convenuto sia obbligato alla restituzione suddetta.

Il Principe di Scalea ha controvenuto? Bisogna esser di sangue troppo freddo, per sopportare con pazienza questa proposizione, che vuol far comparire il bianco nero, ed il nero bianco, ma le marche della verità saranno eternamente certe, ed invariabili. Il Principe, e la Principessa di Tarsia furono quelli, che in Aprile dell' anno 1760. dierono loro Supplica al S. R. C., con la quale rispettivamente dimandarono la spettanza del Maggiorato di duc. 80. mila a beneficio di essa Principessa, e la liquidazione de' beni nullamente rinunciati, una con i frutti, a beneficio di esso Principe. Il Principe di Scalea D. Antonio invitato a questa pugna non comparve in esso S. R. C. prima del mese di Luglio di detto anno, chiedendo a suo prò il Maggiorato di duc. 80. mila, per causa de' contratti dati per risoluti da' suoi Contradittori, o almeno di essere soddisfatto del convenuto rimpiazzo, data la validità de' Contratti medesimi. Adunque chi è quello, che è stato autore della controvenzione? E che! Forse non dovea egli comparire, e ... ?

Io non ho inteso pretensione più stravagantemente boriosa di questa. Si conviene un matrimonio tra le Case di Tarsia, e Scalea con le condizioni, che il Principe di Scalea dovesse rinunciare al Maggiorato di duc. 80. mila, e dovesse riceverne in compenso dal Fratello la rinuncia delle sue porzioni legittime, e al dippiù si obbligò costui al rimpiazzo per fino alla detta somma di duc. 80. mila, morto che fosse il Principe di Tarsia D. Ferdinando Vincenzo. Sieguono le rispettive rinuncie, e siegue indi il matrimonio, a contemplazione del quale unicamente si stipu-

(1) *Fogl. 97. a. 1. vol. scrip.*

pularono. Morto nondimeno il Principe D. Ferdinando Vincenzo, in vece di adempierſi da D. Fabrizio reſo Principe di Tarſia al convenuto pagamento del rimpiazzo, ei fa comparire da una parte la Sign. Principeſſa ſua moglie, dimandando la ſpettanza del Maggiorato di duc. 80. mila; laddove da un altra parte ei compariſce, chiedendo la nullità delle porzioni rinunciate al fratello, e l' inſoſſiſtenza del dimandato rimpiazzo: Ed il Principe di Scalea D. Antonio? Il Principe D. Antonio deve tacere, perche il Maggiorato di duc. 80. mila è di pertinenza della Principeſſa di Tarſia; deve tacere, perche lo ha rinunciato al fratello D. Fabrizio; deve tacere, perche non può pretenderne il compenſo nè dalle porzioni dal medeſimo rinunciategli, nè dal convenuto rimpiazzo, ſeguita la morte del Principe D. Ferdinando Vincenzo. Che deve dunque fare il Principe D. Antonio? Deve pagare al fratello le ſuddette porzioni rinunciate una con i frutti, in pena di aver chieſto la ſpettanza del Maggiorato; e quando aſcolta il nome del Maggiorato del Principe Veſpaſiano, deve fuggire, come la lepre fugge il cane. Oh il bello, oh il vago, oh l' equitativo partaggio dell' Avverſario! Ei certamente da altra ſcuola non l' ha potuto ripetere, ſalvochè da quella di Meſſer Leone di Eſopo.

§. VIII.

Debito del Principe di Tarſia verſo il Principe di Scalea ſuo fratello, in forza delle coſe dimoſtrate.

MA aſcolti egli pure con pazienza, e con umanità ciò, che deve pagare l' Ill. ſuo Clientolo al mio. Quando l' Arbitre imparzialiſſimo darà, come a gran ragione ſi ſpera, la ſpettanza del Maggiorato in conteſa al Principe di Scalea, in queſto caſo ſarà tenuto coſtui reſtituirgli le porzioni rinunciate; ma dalle medeſime dovranno farſi le ſeguenti deduzioni a ſuo beneficio.

Dovrà il Principe di Tarſia pagargli l' intereſſe di ducati 80. mila dal giorno della morte del *Principe* D. Ferdi-

 nan-

nando Vincenzo avvenuta nel dì 27. Settembre dell' anno 1753. fino alla presente giornata, alla ragione del sette per cento, quanto appunto stabilì tale interesse il Principe Carlo Francesco, allorchè in esecuzione del testamento del Principe D. Vespasiano fece vendita di annui duc. 5600., alla medesima ragione del 7. per 100., a beneficio de' chiamati in esso Maggiorato per capitale de' suddetti ducati 80. mila.

Dovrà pagargli ancora altri ducati dodici mila spési dal Principe D. Antonio per causa del matrimonio di esso Principe D. Fabrizio, cioè ducati diecimila alla nota persona, e ducati duemila per spese minute del suddetto matrimonio, e ciò con tutti gl' interessi, alla ragione almeno del quattro per cento.

Ma se poi dovranno restare nella loro fermezza tutti que' contratti, li quali dal Principe, e Principessa di Tarsia si vogliono o per nulli, o per risoluti, anche in questo secondo rincontro non può richiamarsi in dubbio che dal Principe D. Fabrizio altro non può pretendersi, che dedotte le porzioni, e le rate da lui rinunciate al Principe D. Antonio suo fratello, sia esso Principe D. Fabrizio tenuto al rimpiazzo di ciò, che manca, delli ducati 80. mila del Maggiorato una con l' interesse decorso.

NOndimeno questa eccezzione di ritenzione dovrà riuscire pur troppo vana, ed inutile per lo Principe D. Fabrizio, dappoichè tutti i beni, che oggi possiede il Principe di Scalea, sono feudali, sono soggetti a Maggiorato, e di non molta ampiezza.

Cominciando dal 1753., il Principe di Scalea D. Giambatista dedusse il suo patrimonio, col quale rimase a' suoi figliuoli il solo feudo di Scalea in conto delle doti materne, e molti Creditori rimasero scoverti.

Quegli figli vero è, che acquistarono il feudo di Morano, ma senza però averne sborsato prezzo alcuno, pagandone soltanto l' interesse all' 8. per 100.; cagion per cui essendosi fatto un eccessivo attrasso di terze, il Principe di Scalea D. Trojano fu costretto nell' anno 1678. a dedurre il secondo patrimonio, per effetto del quale si venderono i feudi di Scalea, e Morano, restando parimente molti Creditori non soddisfatti. Ve-

Vero è ugualmente, che i feudi suddetti tornarono nella Casa di Scalea per mezzo di D. Isabella Caracciolo, maritata al detto Principe D. Trojano, la quale fu figlia, ed erediciera del Duca di Martina, che li avea comprati; e portò ancora i feudi di Marmo, Picerno, ed altri beni, cioè la partita di Fiscali di duc. 7. mila sopra Castrovillari, e la Masseria a Pietrabianca per ducati 6000.; ma la stessa Principessa D. Isabella nel 1680. soggettò con pubblico istromento (1) tutt' i suoi beni ascendenti alla somma di ducati 200. mila, e per essi annui ducati 8. mila a strettissimo fedecommesso a beneficio del suo figlio primogenito D. Antonio, e de' suoi maschi primogeniti in infinito, con la rigorosa proibizione di non potersi i medesimi alienare, neppure per le doti delle figlie femmine, ordinando, che le medesime dovessero prendersi da' frutti del Maggiorato.

Vero è parimente, che oltre tali feudi possiede oggi il Principe di Scalea, quello di Saracena. Ma questo sta surrogato al suddetto Maggiorato dalla Principessa D. Isabella; poichè fu comprato dal defonto Principe D. Francesco Maria, col prezzo di ducati 46. mila ritratto dalla vendita de' feudi di Marmo, e Picerno, che stavano sottoposti al Maggiorato suddetto (2).

In quanto poi a' feudi di Pappasidoro, e Spinelli comprati per ducati 56468. 84. dall' istesso Principe D. Francesco Maria, come si rileva dal suo testamento, (3) si vedrà più appresso, come fosse stato tal prezzo assorbito da una lite.

La Masseria a Pietrabianca di ducati 6000., e i burgensatici de' Feudi di Morano, Saracena, e Scalea per ducati 12. mila furono assorbiti per duc. 11320. da un debito della Principessa D. Isabella, che con Sentenza del S. R. C. fu condannata a pagare tale somma a D. Martino Roberio.

Vi furono anche altri debiti della suddetta Principessa D. Isabella in duc. 54967., e per essi annui duc. 2679. dovuti agli Espulsi, al Monte grande de' Maritaggi, al Monte Carafa, ed a D. Antonio Acquaviva, per cui il suo fedecommesso rimase non poco ristretto.

(1) *Fogl. 6. a 20. Process. interposit. decreti &c.*
(2) *Fogl. 301. Process. S. C.*
(3) *Fogl. . . . .*

Le partite di Arrendamento in annui duc. 1200. sono del fedecommesso di Alfonso di Somma ; e di questo ne spettavano due terze parti al Principe D. Antonio.

Dalla Principessa D. Isabella discese il Principe D. Antonio, che non fece alcuno acquisto, ed i figli di costui furono il defonto Principe D. Francesco Maria, D. Carlo, e D. Niccola, che fu Vescovo di Aversa.

Il suddetto Principe D. Francesco Maria confessò nel suo testamento di aver acquistato duc. 56586. 84. per tanti debiti, che avea dismessi sopra i beni fedecommessati de' suoi Maggiori (1) ; ma egli d'altra parte lasciò duc. 44572. 36. di debiti, che sono stati in buona parte soddisfatti dall'attuale Principe D. Antonio (2).

Oltre di tali debiti il suddetto Principe D. Francesco Maria nel suo testamento legò alla Principessa sua moglie D. Rosa Pignatelli annui duc. 4000., da' quali ella ne rilasciò annui duc. 1000. alla Casa di Scalea. Intanto la casa medesima per fino al 1769. le ha pagato duc. 69. mila di vitalizio.

Al suo figlio naturale D. Alfonso legò parimente annui ducati 400., che per lo spazio di anni 15. sono ascesi a ducati 6000.

Si corrispondono attualmente annui duc. 410. , ed annui ducati 200. a due figliuole Monache di detto Principe ; come ancora si sono pagati annui duc. 1200. al Marchese D. Carlo fin dall'anno 1759., e a Monsignor di Aversa annui ducati 900. fino all'anno 1761. Si sono altresì pagati ducati 4000. in forza di un Foglio di esso Principe consegnato alla Principessa, e di cui si fa menzione nel citato suo testamento.

Lo stesso Principe dalla prima moglie D. Ippolita di Capoa Duchessa di Termoli ebbe due figliuole, che dimoravano nel Monistero. Morta però la moglie egli *ex juribus* delle divisate sue figliuole conseguì ducati 50. mila sopra la di lei eredità, e con questi fece quegli acquisti, che cennò nel suo Testamento, ove li sottopose anche a fedecommesso. Ma poichè delle dette due figlie una professò, e l'altra se ne morì nell'età pupillare ; quindi la Principessa di S. Nican-

(1) *Fogl.* 75. *a* 81. *vol. scrips.*
(2) *Fogl.*

candro D. Giulia di Capoa figlia del primo letto della Duchessa D. Ippolita dimandò la successione della madre in forza delle nostre Consuetudini, e così le fu accordato con Sentenza del S. R. C. che lo condannò al pagamento di duc. 42740., co' quali restarono assorbiti, ed estinti gli acquisti, de' quali avea fatto menzione nel suo testamento.

Dalla seconda moglie ebbe poi tre maschi, cioè il Principe D. Antonio, il Principe di Tarsia D. Fabrizio, ed il fu Maresciallo D. Andrea, e quattro figlie femmine. Egli ebbe dalla medesima per dote duc. 55. mila liberi, quali intieramente consumò nel viaggio, che fece, e nella dimora nella Città di Vienna (1), senzachè vi sia speranza di poterli ricuperare dalla sua eredità libera, la quale fu, come dissi, assorbita dalla lite guadagnata dalla Principessa di S. Nicandro.

A che dunque si restringe l' eredità del Principe di Scalea D. Antonio seniore? Non ad altri beni certamente, che al fedecommesso di D. Alfonso di Somma in annui duc. 1200, ed al Maggiorato della Principessa D. Isabella sua Ava; il quale per le estenuazioni di sopra descritte non può più essere di annui duc. 800., ma soltanto della metà di essi in circa. Nella circonferenza di questo strettissimo drappo dovrà spaziarsi l' economia dell' Arbitramento per la costituzione di un moderato vitalizio dovuto al Principe D. Fabrizio sopra i beni feudali, e sottoposti al Maggiorato. Non tralasciando a questo proposito di far presente all' Illustre Arbitre, che nel 1718. al Vescovo di Aversa D. Niccola Spinelli fratello del fu Principe D. Francesco Maria, che si lagnava dell' assegnamento lasciatogli dal padre, che credeva molto tenue, con altro arbitramento gli fu accresciuto il suo livello vitalizio per tutte le medesime pretensioni, per sino alla somma di duc. 900. annui, e niente altro dippiù.

O dell' una, o dell' altra maniera, cioè, o che il Maggiorato de' duc. 80. mila si debba al Principe di Scalea per sola disposizione del Principe di Tarsia D. Vespasiano; o vero che se gli debba in forza delle nuove Scritture, e Cautele; il Laudo dell' Illustre Signor Marchese Cavalcanti sarà sempre un oggetto di venerazione, di rispetto, e di ringraziamento per il suddetto Principe mio Clientolo.

(1) *Fogl.* 154. *a* 206. *Proc. S. R. C.*

C A P. II.

Si espone la Difesa del Principe di Scalea avverso le pretensioni del fu Maresciallo D. Andrea Spinelli, e per conseguenza contro li suoi coeredi il Signor Principe di Tarsia, e la Signora D. Maria Michele Revaschieri.

UN altro gruppo di non giuste pretensioni affacciate dal fu Maresciallo D. Andrea contro del Principe suo fratello nel S. R. C. si è pur anche sottoposto all'autorevole Arbitramento dell'Ill. Signor Marchese Luogotenente, per consentimento così della Signora D. Maria Michele Revaschieri di lei vedova, e coerede, che di esso Principe di Scalea mio Clientolo. Ed ecco le corrispondenti ragioni della controversia.

§. I.

Serie de' Fatti.

IL menzionato Principe di Scalea D. Francesco Maria nel suo più volte citato Testamento dell'anno 1752., dopo aver istituito erede l'odierno Signor Principe D. Antonio, dichiarò, che il suo patrimonio era composto di varj fedecommessi de' suoi Maggiori, e che altro non avea di beni liberi da se acquistati, salvocchè la somma di duc. 56468. 84. su de' quali anche ordinò una primogenitura a beneficio di detto Principe suo figlio, e de' di lui discendenti (1). Dopo di ciò rivolto a' suoi secondogeniti, quali erano D. Fabrizio oggi Principe di Tarsia, e il detto Maresciallo D. Andrea, lasciò, e costituì il suo vitalizio di annui ducati 1200. e la facoltà di disponere di soli ducati mille, coll' obbligo di dover rinunciare alla legittima, a' fedecommessi della Casa, a' quali era chiamato *ex propria persona*, a' beni materni di ogni sorte, ed a qualunque altra

(1) *Fogl.* 44. *Proces. interpositión. decreti petiti per Ill. Principem Scaleæ.*

tra sua pretensione (1). E ricusando fare l'ordinata rinuncia, volle, che fosse stato lecito al Principe D. Antonio di ripetere, e di ritenersi gli annui ducati 600., che gli avea corrisposto sin dall'anno 1740. di suo proprio denaro (2).

Più appresso gli lasciò annui duc. 200. sua vita durante per l'abitazione, con che però dovesse far dimora in Napoli, e con altra condizione, che dovesse fra due mesi dal dì della sua morte accettare il suo testamento, e fare la sopra cennata rinuncia (3).

Seguita adunque la morte del Principe D. Francesco Maria nel dì 4. Aprile, successivamente nel dì 27. di detto mese, primacchè si fosse aperto il di lui testamento, fu stipulato un Istrumento di convenzione tra la Principessa Madre, il Principe D. Antonio, ed il divisato D. Andrea per gli Atti di Notar Niccola Letizia (4), ove essi Parti dandosi carico del Testamento, tuttochè non aperto, e degli assegnamenti a ciascuna di esse dal Testatore lasciati, ne accettarano formalmente il tenore, le disposizioni, e i suddetti rispettivi assegnamenti, rinunciando a tal effetto a ogni beneficio di Legge, che altrimente dittasse, e specialmente alla *L. de his ff. de transact.* (5)

Si soggiunse benvero nel divisato Istrumento, che pervenendo alcuni beni dalle liti attive della Casa, di essi dovesse il Principe darne porzione del frutto a D. Andrea, salva in di lui beneficio l'intiera proprietà, senza poter altro esso D. Andrea pretendere, per qualsivoglia causa (6).

Ed essendosi indi nel dì 9. Maggio di detto anno 1752. aperto il Testamento paterno, il Principe D. Antonio ottenne in forza del medesimo il preambolo dalla G. C. della Vicaria sotto il dì 17. Febbrajo dell'anno 1753. (7) E poicchè nel fedecommesso di D. Alfonso di Somma il Principe

(1) *Fogl.* 49.
(2) *Fogl.* 5.
(3) *Fogl.* 92. *à* 98.
(4) *Fogl.* 92. *a t.*
(5) *Folg.* 97. *in fin. & a ter.*
(6) *Fogl.* 98.
(7) *Fogl.* 260.

cipe rappresentava due porzioni, cioè una a nome proprio, e l'altra come rinunciatario del Marchese D. Carlo suo fratello; quindi di queste due porzioni glie ne fu data dalla Vicaria la spettanza, precedente consenso di detto D. Andrea, il quale nel consenso medesimo enunciò, e ripetè, che dovesse restar fermo l'istrumento come sopra stipulato per gli Atti di Notar Niccola Letizia (1).

Avvenuta indi la morte nel 1760. del Vescovo di Aversa D. Niccola Spinelli altro fratello del Principe, il quale godeva la rimanente terza parte del fedecommesso di Somma, D. Andrea comparve nella G. C. della Vicaria, ove tacendo la rinuncia, che avea egli fatta, a tenore dell' accettazione del Testamento paterno, dimandò, ed indi ottenne la spettanza della terza parte delle partite di Arrendamento di detta terza porzione, che godeva il Vescovo suo Zio, riservandosi ogni diritto per le altre due porzioni intestate al fu Principe padre, tanto in suo proprio nome, che come rinunciatario di D. Carlo; ed a tenore di detta spettanza successivamente ottenne l' intestazione delle Partite (2).

Venuto tutto ciò a notizia del Principe D. Antonio, ei si gravò del Decreto di spettanza ottenuto da D. Andrea, nel S. R. C., ove rimase la Causa, perochè ivi stava dedotta la pertinenza del fedecommesso di Somma. Ivi adunque il Maresciallo con sua formale dimanda, deducendo la nullità del Testamento paterno, e dell' Istrumento celebrato per Notar Niccola Letizia, chiese la legittima, il livello, o sia vita milizia, la terza parte del fedecommesso di Somma, la porzione di tutt' i beni materni, e tutte le successioni eventuali de' suoi congionti (3). Ma propostasi a 17. Agosto del 1763. la Causa in esso S. C., fu dal medesimo ordinato. *Nulla habita ratione intestationis factæ in beneficium Brigaderii D. Andreæ Spinelli vigore præcitati Decreti fol. 28., omnes Partitæ intestentur in beneficium Ill. Principis Scaleæ D. Antonii Spinelli, & respectu prætensorum pro parte Ill. D. Andreæ infra quatuor dies audiantur partes.*

Av-

(1) *Fogl.* . . .
(2) *Fogl.* 23. e 28.
(3) *Fogl.* 103.

Avverso di tale decreto produsse D. Andrea le nullità (1), e contemporaneamente con altre Suppliche (2) insistè per le sopradette dimande, e per la nullità dell'istrumento stipulato da Notar Letizia (3); discusse nondimeno le suddette nullità, e le rimembrate Suppliche, dal S. C. nel dì 23. Marzo del 1765. fu ordinato così (4). *Nullitates non obstare, & visis supplicationibus fol. 243. 257. & 305. ac Comparitione fol. 317., terminus alias datus vigore decreti S. C. fol. 230. currat etiam semper contentis, & deductis in dictis Supplicationibus. Verum respectu præstationis annuorum ducatorum bisceentum vigore legati contenti in testamento qu. Ill. Principis Scaleæ D. Francisci Mariæ Spinelli fol. 53. a t., dictus Ill. Princeps Scaleæ solvat in beneficium dicti Ill. D. Andreæ Spinelli ejus fratris annuos ducatos biscentum, ab hodie in antea.* Ma D. Andrea non contento di tale decreto ne produsse le seconde nullità, chiedendo, che li ducati 200. del legato dell'abitazione dovessero decorrere dal dì della morte del Padre (5). Ed in fatti nella loro discussione, tanto egli ottenne dal S. C. nel dì 20. Settembre di detto anno; se non che l'istesso Supremo Senato soggiunse nel suo decreto, che fusse stato lecito al Principe di Scalea di ritenersi ducati 583. esatti da D. Andrea dalle Partite di Arrendamento del fedecommesso di Somma, che si avea, come dissi, nullamente intestate, ed esatte (6).

Avverso di questo decreto produsse il Principe le nullità (7), alle quali inerì anche D. Andrea, riguardo a quella parte, che ordinava la ritenzione di ducati 583. a beneficio del Fratello. (8) Ed in questo stato rimase la causa, la di cui decisione oggi si ritrova di consenso delle Parti rimessa all'Arbitramento dell'Ill. Signor Marchese Luogotenente.

La

(1) *Fogl.* 230. *a t.*
(2) *Fogl.* 233
(3) *Fogl.* 243. 257. *e* 305.
(4) *Fogl.* 317.
(5) *Fogl.* 319.
(6) *Fogl.* 238.
(7) Fogl. 329.
(8) *Fogl.* 331.

LA dimanda adunque, che fece il suddetto Maresciallo D. Andrea sin dal dì 13. Febbrajo dell'anno 1767. innanzi all'Arbitre, è composta di cinque Capi (1).

I. Ei dimandò astringersi il Principe D. Antonio suo fratello al pagamento de' suddetti annui ducati 200. per l'abitazione, dal dì della morte del comun Padre, e che gli continuasse puntualmente il pagamento degli annui duc. 1400. lasciatigli dallo stesso, senza tenersi conto de' frutti esatti dalle suddette Partite, che s' intestò.

II. Non tenersi conto alcuno dell'istrumento di Notar Letizia, ed assegharsegli la legittima sopra li ducati 56458. 84. di beni liberi descritti, e confessati nel testamento del Padre, e sopra le rinuncie ancora delle di lui figlie.

III. Tassarsegli la vita milizia ne' beni feudali, almeno nella somma di annui ducati 2000.

IV. Darsegli la terza parte di tutte le partite di Arrendamento del fedecommesso di Somma, una con i frutti.

V. E per ultimo la successione in tutt'i beni materni, e pervenuti dal fu Vescovo D. Niccola suo Zio.

Sono giuste, ed uniformi al diritto tutte queste dimande del fu Maresciallo? Può la Signora D. Michele Rivaschieri sua vedova, ed erede per la sua quota ereditaria proseguirne le corrispondenti azioni innanzi al rispettabile Arbitre? Questo appunto ora mi accingo ad esaminare.



§. II.

(1) *Fogl. 3. a 39. Process︎. Compram.*

§. II.

Deve eseguirsi l' istrumento de' 27. Aprile 1752. per gli Atti di Notar Letizia, in forza del quale non potè il fu Marescialllo D. Andrea Spinelli pretendere più di quello, che gli lasciò il Principe di Scalea nel suo testamento.

Ecco quello, che dispose il Principe D. Francesco Maria relativamente a D. Andrea nel suo testamento (1).
„ Item con particolare istituzione di erede lascio a D. Andrea
„ mio secondogenito per tutto quello, che potesse preten-
„ dere dalla mia eredità per sua parte, porzione, legitti-
„ ma, suo supplemento, vita milizia, ed ogni altro, che
„ *quomodocumque, & qualitercumque* da ora, e per l'avveni-
„ re gli potesse spettare, e competere sopra i beni pater-
„ ni, materni, doti materne, e di altri qualsivogliano suoi
„ Maggiori *tam ex parte patris, quàm ex parte matris*, ezian-
„ dio in vigore de' fedecommessi da quelli ordinati, e spe-
„ cialmente per la porzione, che potesse pretendere sopra
„ il fedecommesso dell' eredità della casa di Somma perve-
„ nuti per la morte di D. Beatrice Carafa mia Signora ma-
„ dre, la somma di duc. 1200. l'anno, quali se gli debba-
„ no pagare da detto Marchese D. Antonio mio figlio pri-
„ mogenito, o chi terrà luogo di primogenito nella mia
„ casa *tertiatim*, cioè ogni quattro mesi in fine dal giorno
„ della mia morte in avanti, vita durante del medesimo
„ *tantum, & non ultra*; e con la potestà di poter disponere
„ in vita, o in morte della sola somma di duc. 1000. pro
„ una vice *tantum*, in beneficio di chi meglio ad esso pa-
„ rerà, e piacerà. Sopra li quali annui duc. 1200., e duc.
„ 1000. pro una vice *tantum* l' istituisco mio erede parti-
„ colare, con patto, e legge espressa però, ch' egli deb-
„ ba rinunciare a favore di esso Marchese fratello primo-

geni-

(1) *Fogl. 49. in fin. e a ter.*

„ genito tutto quello, che gli potesse spettare sopra li be-
„ ni di sopra espressati, e majorati sudetti, e specialmente
„ per la detta eredità pervenutaci dalla Casa di Somma,
„ e che altro affatto non possa dimandare, e pretendere,
„ per essere così la mia espressa, e deliberata volontà „.

E laddove aumentò il vitalizio allo stesso D. Andrea in altri annui duc. 200., replicò così (1): „ Con che però sia il
„ medesimo tenuto fra mesi due numerandi dal giorno del-
„ la mia morte in avanti accettare il presente mio testa-
„ mento, e fare ampia rinuncia a beneficio del detto Mar-
„ chese D. Antonio suo fratello primogenito, per essere così
„ la mia volontà.

Ecco ancora quello, che si convenne con l'Istrumento de' 27. Aprile per Notar Niccola Letizia, ove dopo di essersi enunciate tutte le particolarità del Testamento, tuttochè fin allora non aperto, cioè l'istituzione dell'erede, e i rispettivi assegnamenti fatti dal testatore alla moglie, ed a i suoi figli secondogeniti; dalla detta Principessa, dal Principe D. Antonio, e da D. Andrea si convenne così (2). „ Le quali cose come sopra convenute, e ciascuna di
„ loro per solenne stipulazione aver sempre rate, grate,
„ e ferme, ed a quelle non controvenire per qualsivoglia
„ causa, o pretesto, nè pretendere per qualunque titolo
„ esse Parti più di ciò, che si è nel presente Istrumento
„ spiegato, per qualunque causa, pretesto, o mottivo, an-
„ corchè avesse bisogno di speciale, specialissima menzione;
„ *AVENDO CIASCUNA DI ESSE PARTI ACCETTA-*
„ *TI LI SUDDETTI RISPETTIVI ASSEGNAMEN-*
„ *TI, CON TUTTE LE CAUTELE IN DETTO TE-*
„ *STAMENTO SPIEGATE, DI MODOCHE TALE AC-*
„ *CETTAZIONE DEBBA INTENDERSI COME STE-*
„ *SA, E DA STENDERSI A CONSIGLIO DE' SAVJ*
„ *PER LA MAGGIOR FERMEZZA, E VALIDITÀ*
„ *DELL'ATTO PRESENTE, RINUNCIANDO CON*
„ *GIURAMENTO ALLA L. DE HIS D. DE TRANSA-*
„ *CTION., ED A TUTTE LE ALTRE DITTANTI*
„ *NON POTERSI TRANSIGGERE, NISI INSPE-*
CTO

(1) *Fogl.* 33. *a t.*
(2) *Fogl.* 97. *in fin. e a ter.*

„ CTO TENORE TESTAMENTI, DELLA DISPOSI-
„ ZIONE DELLA QUALE, E DI TUTTE LE AL-
„ TRE LEGGI A LOR FAVORE DITTANTI SONO
„ STATE ESSE PARTI DA ME PREDETTO NOTA-
„ RE CERZIORATE, ED INFORMATE.

ADunque a ben intendere, con questo Istrumento la Principessa vedova, il Principe suo primogenito, e D. Andrea, altro contratto non eseguirono, salvochè quello di una vera, ed effettiva transazione sopra l'eredità, e Testamento del defonto Padre, e marito rispettivo. Ciò si fa chiaro, non solo dalle trascritte ultime parole, cioè dalla rinuncia alla *L. de his ff. de transact.*, *ed a tutte le altre dittanti* NON POTERSI TRANSIGGERE, *nisi inspecto tenore testamenti*; ma precisamente dalla causa impellente, e dallo spirito dell' Istrumento medesimo, ove si asserì (1): *E quantunque su di tale Testamentaria disposizione avessero potuto cadere varie controversie tra esse Parti; nondimeno premendo a ciascuna di loro &c.* . . . E PER NON POTERNE SORGERE IN AVVENIRE *&c.*. Tali espressioni, non ha dubbio veruno, che importando un *futuro timore di litigare*, formino il vero, ed effettivo oggetto della transazione. Ecco come ne accerta di questa verità l' Imperatore Antonino (2): *Cum te proponas cum sorore tua de hereditate transegisse, & ideo certam pecuniam ei te debere cavisse*, ETSI NULLA FUISSET QUÆSTIO HEREDITATIS, TAMEN PROPTER TIMOREM LITIS *transactione interposita, pecunia recte cauta intelligitur*. Ugone Donello comentando queste ultime parole: *propter timorem litis* dice: *Satis est ad transactionem litem metui*. Ed Arnoldo Vinnio (3). *Nam litem motam esse nihil necesse est; satis est, si esse poterit, & reus ob id aliquid dederit, vel caverit, quia lis metuebatur. Exemplum in L. 2. C. de transaction.*

Posto adunque, che D. Andrea Spinelli transiggè col Fratello dell'eredità paterna, prima di aprirsi il di lui testamento, lo che equivale al dirsi: *non inspectis testamenti verbis*;

(1) *Fogl.* 93.
(2) *L. 2. C. de transact.*
(3) *De transact. Cap. 4. tit. 1.*

bis; vediamo ora, se sia vera la proposizione da lui affacciata nella sua Supplica, ove dice (1): *Et quamvis in eodem Instrumento fuisset promissa acceptatio testamenti paterni ad consilium Sapientis; hæc promissio nullimodè potest habere vires acceptationis, cum tabulæ testamenti non erant tunc temporis apertæ; & de jure certum est, quod quævis promissio, sive acceptatio, sive conventio nequit fieri, nisi apertis tabulis testamenti, & aliter facta est ipso jure nulla, & invalida; nec poterat fieri nulla conventio super testamento obsignato, & nondum aperto dicti Principis Scaleæ*. Riguardo a questa opposizione io posso francamente dire, che coloro, i quali han sostenuto non potersi fare una transazione, o convenzione, *nisi inspectis testamenti verbis*, non hanno veramente compreso il vero senso di quella stessa Legge, donde ritraggono tale dottrina, cioè la *L. de iis VI. ff. de transactionibus*; Ed eccone la ragionata dimostrazione.

IL Giurisconsulto Gajo nel suo libro diciassettessimo *ad Edictum Provinciale* riferisce uno spezzone dell Editto Pretorio, in forza di cui tutti coloro, i quali avessero desiderato di vedere, o di trascrivere il tenore di un testamento chiuso, potevano francamente ricorrere dal Pretore, poichè avrebbe egli loro data la facoltà, e di osservarselo, e di trascriverlo. Or di questa disposizione dell' Editto Pretorio, che Gajo comentò, piacque al medesimo rapportarne una ragione; e trà le molte, che avrebbe potuto allegare, ei ne trascelse questa, cioè, che non avrebbe mai potuto transiggersi, o pattuirsi su 'l tenore di un testamento, se non se ne fossero prima lette, e considerate le parole. Questa ragione addotta da Gajo si vede registrata nelle Pandette sotto il titolo: *Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur, & describantur*, ove nella Legge prima stà disposto così. *Cajus libro XVII. ad edictum Provinciale: omnibus, quicumque desiderant tabulas testamenti inspicere, vel etiam describere, despiciendi, describendique potestatem facturum se Prætor pollicetur, quod vel suo, vel alieno nomine desideranti tribuere eum, manifestum est*. Fin quì ha parlato il Pretore. Siegue ora il ragionamento di Gajo: *Ratio autem*

(1) *Fogl.* 109. *loco sign.*

tem hujus Edicti manifesta est, neque enim sine judice transigi, neque apud Judicem exquiri veritas de his controversiis, quæ ex testamento proficiscerentur, aliter potest, quam inspectis, cognitisque verbis testamenti.

Dal tenore di questa Legge si scorge chiaro, che la disposizione del *P*retore sia quella, che cioè lui dava la facoltà a chiunque lo desiderasse, di far aprire, osservare, e descrivere un testamento chiuso, e niente altro dippiù; ma che tutto il resto di essa sia egli una ragione, un esempio, che addusse Gajo per maggiormente illustrare questa parte dell' Editto *P*retorio; e quindi è, che trascelse quello della transazione, dicendo, che non avrebbe potuto mai taluno transiggersi intorno alle controversie nascenti da un testamento chiuso, se prima non ne avesse considerate le parole, e le espressioni. Del rimanente non è, che per questa sola ragione, o per questo solo esempio il *P*retore promise l' apertura, l' ispezione, e la descrizione del testamento: Vi possono essere moltissime altre cagioni, onde il *P*retore era tenuto accordare una tale facoltà; ed a giustificarne la dimanda, bastava qualunque interesse di chi lo dimandasse.

Ma poichè nella compilazione delle *P*andette Triboniano fece non pochi crudeli, e barbari squarci de' Responsi de' Giurisconsulti; quindi uno di questi fu il detto Testo di Gajo sopra l' Editto provinciale. Egli dunque si prese la libertà di situare sotto il titolo delle *transazioni*, come fosse stata una vera disposizione di Legge, quell' esempio della transazione, che addusse Gajo per la spiega, e per la ragione dell' Editto *P*retorio; ed ecco come la trascrisse nella *L. VI. de transactionibus. Cajus lib. XVII. ad Edictum Provinciale: De iis controversiis, quæ ex testamenti proficiscuntur, neque transigi, neque exquiri veritas aliter potest, quam inspectis, cognitisque verbis testamenti.* Ed ecco ancora, come oggi senza alcun sano criterio si cita come Legge un esempio di Gajo, per fondarsi la non giusta dottrina, che non possa farsi una transazione, *nisi inspectis testamenti verbis.* Questo esempio di Gajo si è malamente adattato sotto la topica delle *transazioni*, dacchè la sua propria sede è il titolo: *Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur, & describantur.* Giacomo Cujacio accortosi di questo solle

errore di Triboniano dice (1). *Præterea hæc Lex male posita est sub hoc titulo de transactionibus, cum pertineat ad titulum: Testamenta quemadmodum aperiantur &c. Nam in L. 1. dicto tit. pollicetur Prætor, se inspiciendorum testamentorum copiam facturum, quia testamentorum controversiæ dirimi nequeunt sine judicio. Judex autem nequit dirimere controversiam, nisi apertis tabulis; ut enim dirimantur, inspiciendi copiam fieri oportet*. Ed Antonio Fabro comentando l' istessa Legge dice più chiaramente così (2). *Error igitur Triboniani in hac parte in eo tantum fuit, quod Caii sententiam **PRO RATIONE ALLATAM**, sic accepit, quasi simpliciter, & absolute prolatam; quæ res fecit, ut ab Interpretibus relata sit ad jus, quæ a Cajo relata fuerunt ad factum, ut diximus; at si dixisset, non posse sciri, quomodo transigendum sit de controversis ad testamentum pertinentibus, quin verba testamenti inspiciantur*.

Intanto l' istesso dottissimo Interprete soggiugne, che le parole di Gajo malamente trasferite nella *L. 6. ff. de transact.* abbiansi da intendere non già per *forma*, e *solennità* di diritto, ma soltanto per la *difficoltà* di potersi fare una transazione sopra un testamento, senza prima sapersene il tenore: Ma che però quando taluno sia così imprudente, o sconsigliato, che osi transiggere senza tale cautela, la transazione abbia da riputarsi validissima, e per tutt' i riguardi di efficace (3). *Itaque refero verba illa: „ neque transigi aliter potest, quam inspectis, cognitisque verbis testamenti," ad factum, voluntatem, difficultatemque transigendi, non ut Bartolus, & alii faciunt, ad formam, & solemnitatem juris. Hoc nimirum sensu; ac si scriptum esset: „ non aliter transigi potest commode, & utiliter „. Quæ loquutio in libris nostris frequentissima est, & passim occurrit. Cæterum, si quis sit tam imprudens, & incautus, ut etiam, non inspectis verbis testamenti, velit de jure testamenti transigere; nihil causæ est, cur non perinde valeat transactio, ac si verba omnia lecta, perlectaque fuissent: sibi enim debet imputare qui tam facilis, & inconsultus fuit ad transigendum*.

Gio:

(1) *Edition. noviss. Tom. X. pag. 391. in Not. ad PP. ad L. 6. de transact.*

(2) *Ad L. 6. de transact.*

(3) *Loco cit.*

Gio: Eineccio persuaso di questa verità scrive parimente così nelle sue dotte annotazioni su le Pandette (1). *Ex quo axiomate etiam colligimus, nullam esse rationem pro illicita habendi transactionem de controversia testamentaria, tabulis nondum inspectis. Nec aliud evincit L. 6. ff. h. t.; quippe cum Lege 1. ff. Testam. quemad. aper. conjungenda. Manifestum enim est, non esse hanc Legem aliquam prohibitivam, sed consilium.*

Ma Gerardo Noodt, che più di ogni altro ha illustrato questa materia, dopo aver rapportato l'editto del Pretore di sopra menzionato, inserito nella *L. 1. ff. Quemad. testam. aperiant.*, e dopo aver soggiunta la ragione, o sia l'esempio, che ne da Gajo per giustificarsi, ne avvertisce, che con quell'Editto altro non si propose, se non che la sola, e semplice facoltà, che dava il Pretore a' litiganti di poter riconoscere, e descrivere il testamento chiuso, e ciò ad oggetto di potere con maggior avvedutezza trattare i negozj loro; ma non già che avesse vietato di potersi fare le transazioni, senza prima leggersi le parole del testamento (2). *Hæc ratio Edicti Prætoris; sed Cajo debetur. Indicat autem Prætorem in Edicto jubere omnibus desiderantibus tabulas testamenti inspicere, vel describere, ejus inscipiendi, describendique facultatem fieri hac causa, ut si velint de testamento litigare, apud Judicem possit exquiri veritas, sin malint, decidere sine Judice, possit transigi controversia. Igitur voluit quidem Prætor eos, qui cogitant dirimere controversias ex testamento proficiscentes, adjuvari apertis testamenti tabulis, quo facilius, ac severius faciant quod eis negotium est. At non voluit transactionem, si fiat bona fide, non inspectis, cognitisque testamenti verbis idcirco infirmare, quod sit facta non inspecto, & cognito ante testamento. Minime; non est hoc Edicto comprehensum.*

Del rimanente questo eruditissimo Comentatore del diritto Romano sostiene vigorosamente, che sia ben lecito di potersi fare una transazione, *non inspectis testamenti verbis*. E poichè il suo ragionamento su di questo punto è troppo serio, e brillante; quindi farei torto alla difesa della mia Causa, se non ne trascrivessi l'intiero tenore. Ecco come egli ragiona, dopo aver riferite le parole della Leg-ge

(1) *Elem. PP. Ad tit. de transact.* §. 379.

(2) *Ad edict. Prætor. de pact. & transact. cap.* 18.

ge in controversia, cioè della *L. de iis VI. ff. De transactionibus* (1).

Sed numquam fuit Cajo mens, quam præferunt ejus verba, & esse voluerunt juris Architecti. Contra licitum fuit Caii tempore transactio dc controversiis ex testamento proficiscentibus, non inspectis, cognitisque ejus verbis; veteribus eam rem in medio relinquentibus arbitrio transigentium: Eo quod æquitas, etsi vetet transactioni dari formam, ne fiat ante apertas, & inspectas testamenti tabulas, talem formam Populi Romani Legibus, aut moribus extorsit numquam; ita non est à juris ratione alienum, litis timorem, vel in hac specie partium consensu bona fide sopiri, & sopitum non resuscitari sub pretextu testamenti ante non inspecti, aut cogniti. Atqui possit periculum esse, ne transigens testamento ante non inspecto, aut cognitis ejus verbis, facile capiatur, tamquam sit necessitas transigere de controversia ex testamento ante non inspecto; sed licet unicuique antequam transigat ab herede petere, ut sibi fiat inspiciendi, describendique testamenti copia, parato ad hoc interdicto de tabulis exhibendis, vel edicto quemadm. testamenta aper. Eorum igitur altero uti si neglexerit, cum posset, & iterum parte rei sibi relictæ imprudenter deciderit, profecto habet, quod suæ socordiæ, non quod adversarii diligentiæ imputet; & ideo damnum passus sua culpa, non intelligitur damnum passus esse L. 103. de R. J. Nec habet causam rescindendi transactionem ejus sponte factam sine necessitate, etsi eventu læsus sit; modo nihil actum sit adversarii dolo. Naturalis hæc æquitas, & subnixa auctoritate Prætoris generaliter promittentis, se servaturum pacta conventa, neque dolo malo, neque advesus leges, neque in fraudem legum facta L. 7. §. 7. de pactis. NULLA PORRO LEX IDCIRCO IMPROBAT TRANSACTIONEM DE CONTROVERSIIS EX TESTAMENTO PROFICISCENTIBUS, QUOD SIT FACTA, NON INSPECTIS, COGNITISQUE TABULIS TESTAMENTI, QUIN TU AUDIS IMPERATORES DIOCLETIANUM, ET MAXIMIANUM L. 19. C. DE TRANSACT. IRENÆO CUIDAM RESCRIBENTES: „ SUB PRÆTEXTU INSTRUMENTI POSTEA REPERTI TRANSACTIONEM BONA FIDE FACTAM RESCINDI, JURA NON PATI „. PLACET ID ILLIS IMPERATORIBUS INSTRUMENTO (QUO ETIAM TESTAMENTUM CENSETUR) ANTE INCOGNITO, ET POST DEMUM REPERTO. QUANTO JUSTIUS DICETUR TESTAMENTO ANTE COGNITO, ETSI ANTE NON APERTO, INSPECTOQUE?

A

(1) *Looo cit.*

A questo opportunissimo Rescritto allegato dal dotto Autore, mi sia lecito aggiugnere un altro Testo egualmente efficace del Giurisconsulto Scevola (1). Propone egli il caso dell'erede di colui, che era stato gravato di restituire l'eredità dopo la sua morte; e dice, che tale erede ne avea restituito a'chiamati al fedecommesso una picciolissima porzione, asserendo, che questa soltanto avea egli ritrovato ne' beni del defonto. Rinvenuti indi i documenti si vide, che la roba restituita appena era la quinta parte di ciò, che si avrebbe dovuto affettivamente restituire. Dimandato il Giurisconsulto, se potea astringersi l'erede alla restituzione del quadruplo mancante, rispose decisivamente di sì, ma con l'espressa limitazione, purchè però quello, che avea a costui restituito l'erede medesimo, non fosse stato per causa di transazione. *Hæres ejus, qui post mortem suam rogatus erat universam hereditatem restituere, minimam quantitatem, quam solam in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicommissum debebatur, restituit. Postea repertis instrumentis apparuit, quadruplo amplius in hereditate fuisse. Quæsitum est, an reliquum fideicommissi nomine conveniri possit? Respondit, secundum ea, quæ proponerentur,* ***SI NON TRANSCACTUM ESSET****, posse.*

Da questo Responso di Scevola Io traggo due utilissime conseguenze per conchiusione della difesa, che sostengo. La prima è, che la transazione fu dichiarata valida, ancorchè i chiamati al fedecommesso non avessero saputo affatto, qual fosse stato il vero tenore del testamento. L'altra è, che ne' termini di transazione non può darsi lesione alcuna, e neppure quella, che dicesi più che enormissima, quanto si considera quella del quadruplo meno di ciò, che si farebbe effettivamente dovuto; lo che servirà per confutare l'altra opposizione fatta dal Difensore del fu D. Andrea Spinelli, che cioè posta la validità della transazione, almeno fosse stato costui gravemente leso con l'istrumento del 1752., nel quale si fece menzione del solo assegnamento fatto dal fu *Principe Padre* ad esso D. Andrea, ma non già de' fedecommessi della Casa, a' quali veniva egli invitato. Il trascritto Testo escluderebbe una tale mal con-

(1) *L. 78. ff. ad S. C. T.*

concertata azione. Ma egli è superfluo di spendere parole su tal pretensione della porzione de' beni fedecommessati, la quale se in persona del fu D. Andrea era disperata, molto più è vana, seguita la sua morte senza figli.

E quindi è, che se malgrado l' affacciata opposizione di non essersi saputo il tenore del Testamento del fu Principe di Scalea, pure le Leggi sostengono la transazione *non inspectis Testamenti verbis*; conseguita da ciò, che il Marescallo D. Andrea, che la stipulò, deve lagnarsi meno dell' ingiustizia dell' istrumento, che mai vi fu, che di se stesso, che v' intervenne, e consentì.

§. III.

Le pretensioni del fu Marescialllo D. Andrea non trovano luogo, ancorche non gli ostasse l' Istrumento di transazione, di cui si è ragionato.

MA Io voglio fingere, che o l' istrumento in contesa non vi fosse mai stato, o che almeno egli fusse di nessuna sossistenza. Esaminando le dimande del fu Mareściallo, esse non trovano luogo da poter reggere.

La prima, che si descrive nella menzionata sua istanza innannanzi all' Arbitre, è il pagamento di duc. 200. per l' abitazione *a die mortis* del Principe di Scalea suo padre. Ma come mai si può sostenere questa dimanda in contraddizione del chiaro Testamento paterno? „ *Item* lascio, sono le paro„ le del Testatore (1), a detto D. Andrea mio figlio se„ condogenito altri annui duc. 200. sua vita durante, che „ *in unum* sono annui ducati 1400.; quale aumento l' hò „ fatto a riguardo della pigione della sua Casa, OVE A„ BITERA', STANDO IN NAPOLI, CON CHE PERO' „ SIA IL MEDESIMO TENUTO FRA MESI DUE „ NUMERANDI DAL GIORNO DELLA MIA MOR„ TE IN AVANTI, ACCETTARE IL PRESENTE MIO TE-

(1) *Fol.* . . .

„ TESTAMENTO, E FAR AMPIA RINUNCIA A BE-
„ NEFICIO DEL MARCHESE *D.* ANTONIO SUO
„ FRATELLO PRIMOGENITO. Adunque la forza di questo legato dipende dall'adempimento di due condizioni copulative. L'una è, che se gli debbano pagare gli annui duc. 200. per la pigione, STANDO IN NAPOLI; e l'altra, purchè avesse egli fatta la RINUNCIA a beneficio del fratello. Non ha *D.* Andrea adempiuto alla prima, perocchè mai ha abitato in Napoli; ed all'incontro avendo adempiuto alla seconda, cioè alla rinuncia, tuttavolta egli la vuole oggi diroccare. Per qual principio se gli dovrà dunque pagare questo legato come se fosse egli puro, e destituito dall'obbligo di qualsivoglia *modo*, e di qualsivoglia *condizione*?

All'incontro, quando *D.* Andrea col secondo Capo dell'istanza dimandò la continuazione del pagamento degli annui duc. 1400. lasciatigli dal Padre, non è questo l'istessa cosa, che rattificare l'accettazione del di lui Testamento, e la forza della rinuncia fatta a beneficio del Fratello? Leggendosi, e rileggendosi il detto Testamento, questi annui duc. 1400. non altrimenti gli furono lasciati, salvochè coll'obbligo preciso dell'accettazione di esso Testamento, e di dover fare la rinuncia.

Del terzo Capo dell'istanza, col quale dimandò tassarsegli la vita milizia, non occorre oggi far parola, perocchè per la morte già seguita di esso *D.* Andrea, la medesima più non si deve, nè si è potuta trasmettere alla sua erede, siccome egli è cosa dappertutto risaputissima.

Vuolsi in quarto luogo coll'istanza la terza porzione del fedecommesso di Somma. Per questa pretensione soltanto *Io* limito l'ipotesi del presente §., e gli torno ad affacciare l'*I*strumento di transazione de' 27. Aprile per Notar Letizia, che formalmente ne lo allontana.

Vuolsi la legittima sulli beni liberi, cioè a dire sopra i ducati 56468. confessati liberi dal fu Principe padre nel suo testamento; e chieggonsi in fine li beni materni? Ecco la corrispondente confutazione di tale dimanda. Alla dimanda della legittima Io contropongo i debiti paterni nella somma di duc. 44572. 3., che si sono in buona parte soddisfatti dall'odierno Principe di Scalea, e tutto il cumolo degli altri

li-

livelli contenuti nel testamento del *Principe D. Francesco Maria*. E riguardo a' beni materni, le doti della *Principessa D. Rosa* sua madre furono, come più sopra dissi, dal marito consumate, senza speranza di poterne conseguire un obolo sull' eredità del medesimo. Rispetto poi agli estradotali, ha avuto già *D.* Andrea la sua legittima.

AVrà la Signora D. Michele Raveschieri ereditato le belle doti dell' animo veramente nobile, e signorile la generosità, e tutti gli altri virtuosi talenti del fu Maresciallo D. Andrea Spinelli suo marito di venerevole memoria: Ma m' incresce assaissimo, che non abbia potuto ereditarne le pretensioni, che *Io* ho sino ad ora confutate; e per rapporto alle quali l' interissimo Supremo Arbitre non solo dovrà assolvere la Casa di Scalea, ma di vantaggio dovrà condannare li coeredi del fù Maresciallo Spinelli alla restituzione de' suddetti duc.583., che il medesimo si riscosse dalle Partite di Arrendamento del fedecommesso di Somma, che nullamente s' intestò, mentre visse.

Scrivea di Napoli li 15. Aprile del 1783.

Angiolo Paduano.